Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2022/0344(COD)

5.4.2023

EMENDAMENTI
35 - 320

Progetto di relazione
Milan Brglez
(PE740.884v01-00)

Modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

Proposta di direttiva
(COM(2022)0540 – C9-0361/2022 – 2022/0344(COD))

Emendamento 35
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l'accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e anche per la salute umana. L'istituzione di standard di qualità ambientale contribuisce a realizzare l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche.	(1) L'inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l'accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e anche per la salute umana. L'istituzione di standard di qualità ambientale contribuisce a realizzare l'obiettivo "inquinamento zero" per ***conseguire*** un ambiente privo di sostanze tossiche ***come uno degli obiettivi prioritari dell'ottavo programma di azione per l'ambiente[1]***. ***[1] Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030.***

Or. cs

Emendamento 36
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l'accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e anche per la salute umana. L'istituzione di standard di	(1) L'inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l'accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e anche per la salute umana. L'istituzione di standard di

qualità ambientale ***contribuisce*** a realizzare l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche.	qualità ambientale ***può contribuire*** a realizzare l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche***,*** ***purché accompagnati da graduali e concertate misure di mitigazione***.

Or. it

Emendamento 37
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l'accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e anche per la salute umana. L'istituzione di standard di qualità ambientale contribuisce ***a realizzare l'***obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche.	(1) L'inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l'accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e anche per la salute umana. L'istituzione di standard di qualità ambientale ***conseguibili e aventi forza vincolante*** contribuisce ***agli sforzi a favore dell'***obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche.

Or. en

Emendamento 38
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La relazione legislativa 2014/2239(INI) ha sottolineato che nell'UE vi è ancora più di un milione di persone che non hanno accesso a forniture di acqua potabile e sicura e che quasi il 2 % della popolazione non ha

accesso a servizi igienico-sanitari. In linea con la risoluzione 64/292 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che riconosce il diritto all'acqua potabile e sicura e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani e la risoluzione 7/22 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettività del diritto all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari. Il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee contribuisce alla fruizione dell'acqua potabile pulita da parte della popolazione. Un adeguato accesso alla giustizia consente, tra l'altro, di garantire la piena effettività dei suddetti diritti. La relazione 2021/2187(INI) riafferma altresì la posizione del Parlamento europeo a favore del trattamento delle risorse idriche quale bene pubblico tramite la gestione pubblica e la proprietà pubblica.

Or. en

Motivazione

Il diritto all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari è sempre più riconosciuto a livello sia nazionale che internazionale. Tale diritto fondamentale dovrebbe essere inteso come principio direttivo della normativa.

Emendamento 39
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) È innanzitutto responsabilità degli Stati membri adoperarsi per conseguire gli standard di qualità ambientale per le sostanze pericolose prioritarie entro un termine adeguato.

Or. en

Emendamento 40
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) La relazione 2021/2187(INI) del Parlamento europeo riafferma la dimensione esterna dell'applicazione del diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. Il miglioramento della qualità delle acque sotterranee e superficiali dovrebbe essere inoltre un principio direttivo dell'azione esterna dell'UE. Considerando che i bacini idrici si estendono anche al di là delle frontiere esterne dell'UE, la garanzia dell'effettiva attuazione delle direttive concernenti la qualità delle acque contribuisce altresì a migliorare l'accesso all'acqua pulita nei paesi terzi.

Or. en

Motivazione

L'impatto della presente direttiva va oltre le frontiere esterne dell'UE e incide sul diritto all'acqua pulita nei paesi terzi tramite bacini idrici transfrontalieri.

Emendamento 41
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) È stato dimostrato che sono necessari investimenti nel settore idrico e che i finanziamenti dell'UE sono fondamentali per alcuni Stati membri ai fini del rispetto degli obblighi giuridici.

Tutti gli Stati membri devono aumentare la loro spesa di almeno il 20 % per conseguire gli standard idrici dell'UE ed esiste un deficit di finanziamento aggregato di 289 miliardi di EUR fino al 2030[1 bis].

[1 bis] OCSE, Sesta tavola rotonda sul finanziamento delle risorse idriche. Consultabile all'indirizzo: https://www.oecd.org/water/6th-Roundtable-on-Financing-Water-in-Europe-Summary-and-Highlights.pdf

Or. en

Emendamento 42
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) A causa di fattori geografici e socioeconomici, alcune popolazioni sono più vulnerabili all'inquinamento idrico. Lo sviluppo di attività minerarie sia legali che illegali, unitamente al forte attaccamento delle popolazioni indigene alla propria terra, espone talune popolazioni e la biodiversità a un rischio maggiore. A tale proposito, occorre rivolgere l'attenzione alla qualità delle acque specificamente, ma non esclusivamente, nella Guyana francese e a Sapmi.

Or. en

Motivazione

È probabile che il settore minerario evolva nei prossimi anni a causa delle risorse necessarie per la transizione verde. L'attività estrattiva ha un effetto negativo sulla qualità delle acque e provoca danni irreversibili all'ambiente. A tale proposito, le comunità indigene, intrinsecamente legate alla loro terra, potrebbero essere maggiormente interessate da tale

processo.

Emendamento 43
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quinquies) La crescente scarsità delle risorse idriche già crea conflitti in merito al loro utilizzo. L'accesso all'acqua pulita deve essere equo e non è pertanto compatibile con determinate pratiche industriali e agricole insostenibili, ad esempio, ma non in maniera esclusiva, lo sviluppo di "mega-bacini" utilizzati per estrarre le acque sotterranee per le esigenze di alcune colture.

Or. en

Emendamento 44
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A norma dell'articolo 191, paragrafo 2, seconda frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica dell'Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. cs

Emendamento 45
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Le relazioni 2021/2187(INI) e 2014/2239(INI) del Parlamento europeo affermano che l'acqua dovrebbe essere trattata come bene pubblico e pertanto la sua gestione dovrebbe essere effettuata da organismi pubblici al fine di garantire che la conservazione degli ecosistemi e l'accesso universale all'acqua pulita siano favoriti rispetto a considerazioni economiche.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo ha preso posizione in diverse occasioni a favore del trattamento dell'acqua come bene pubblico, soprattutto in un contesto di crescente scarsità di tale risorsa essenziale, al fine di limitare l'inquinamento e garantire un accesso equo all'acqua pulita.

Emendamento 46
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) È necessario fornire sufficienti risorse finanziarie e umane ai servizi di ispezione e controllo degli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi fissati dalla direttiva.

Or. en

Motivazione

Poiché più della metà dei corpi idrici dell'Unione europea non è conforme alla soglia fissata per la qualità delle acque, occorre garantire un finanziamento adeguato ai servizi di

ispezione e controllo degli Stati membri per conseguire gli obiettivi fissati dalla direttiva.

Emendamento 47
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) L'inquinamento idrico è principalmente causato dal rilascio di farmaci nelle acque reflue, nei rifiuti industriali e nei rifiuti agricoli. Occorre garantire una sinergia tra tutti gli atti legislativi europei per prevenire l'inquinamento alla fonte, introducendo obblighi più ambiziosi ai fini della prevenzione dell'inquinamento alla fonte.

Or. en

Motivazione

Occorre creare un legame tra le normative che trattano le fonti di inquinanti e la loro riduzione (ad esempio la direttiva REACH, la direttiva Emissioni industriali e la direttiva Acque reflue urbane) per garantire coerenza ed efficienza nella realizzazione della riduzione dell'inquinamento.

Emendamento 48
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Le autorità hanno una responsabilità distinta nell'attuazione della direttiva. Esse devono continuare a svolgere un ruolo attivo nella riduzione dell'inquinamento alla fonte, vietando l'utilizzo delle sostanze elencate, promuovendo nuove pratiche agricole e rafforzando i servizi di ispezione negli

ambienti industriali e agricoli.

Or. en

Motivazione

Le autorità hanno l'obbligo di garantire una qualità delle acque soddisfacente che si traduca nella riduzione dell'inquinamento alla fonte nonché nel rafforzamento dei servizi di ispezione e garantisca un monitoraggio periodico per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'inquinamento.

Emendamento 49
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[45] ha istituito un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. Tale quadro prevede l'individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che comportano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello di Unione. La direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[46] istituisce standard di qualità ambientale (SQA) a livello dell'Unione per le 45 sostanze prioritarie elencate nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE e per altri otto inquinanti già disciplinati a livello dell'Unione prima che l'allegato X fosse introdotto con decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[47]. La direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[48] stabilisce norme di qualità delle acque sotterranee a livello dell'Unione per i nitrati e le sostanze attive nei pesticidi e criteri per fissare valori soglia nazionali per altri inquinanti delle acque sotterranee. Stabilisce inoltre un elenco minimo di	(4) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[45] ha istituito un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. Tale quadro prevede l'individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che comportano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello di Unione. La direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[46] istituisce standard di qualità ambientale (SQA) a livello dell'Unione per le 45 sostanze prioritarie elencate nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE e per altri otto inquinanti già disciplinati a livello dell'Unione prima che l'allegato X fosse introdotto con decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[47]. La direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[48] stabilisce norme di qualità delle acque sotterranee a livello dell'Unione per i nitrati e le sostanze attive nei pesticidi e criteri per fissare valori soglia nazionali per altri inquinanti delle acque sotterranee. Stabilisce inoltre un elenco minimo di

12 inquinanti e dei loro indicatori per i quali gli Stati membri devono ***prendere in considerazione la fissazione di*** detti valori soglia. Le norme di qualità delle acque sotterranee sono stabilite nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE.	12 inquinanti e dei loro indicatori per i quali gli Stati membri devono ***fissare*** detti valori soglia. Le norme di qualità delle acque sotterranee sono stabilite nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE.
[45] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).	[45] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
[46] Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).	[46] Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
[47] Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).	[47] Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
[48] Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).	[48] Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
	Or. en

Motivazione

L'allegato II, parte B, contiene sostanze altamente tossiche ben note, tra cui cadmio, piombo e mercurio. Gli Stati membri non dovrebbero semplicemente prendere in considerazione la fissazione di soglie per tali sostanze, ma dovrebbero di fatto fissarle.

Emendamento 50
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Data l'importanza delle acque sotterranee come fonte di acqua potabile e visto che gli ecosistemi delle acque sotterranee sono più vulnerabili ai fattori di stress rispetto ad altri ecosistemi di acqua dolce e non hanno la capacità di riprendersi dalle perturbazioni, occorre applicare un approccio precauzionale nel fissare i valori soglia per le acque sotterranee al fine di proteggere la salute umana, gli ecosistemi delle acque sotterranee e gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee. In linea con il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, un fattore di valutazione aggiuntivo di 10 dovrebbe essere di norma applicato nel fissare gli standard di qualità per le acque sotterranee rispetto alle acque superficiali.

Or. en

Motivazione

Nel 2015 l'EMA ha concluso, in relazione ai medicinali veterinari, che un fattore di valutazione aggiuntivo di 10 dovrebbe essere applicato per le acque sotterranee rispetto alle acque superficiali (https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-assessing-environmental-human-health-risks-veterinary-medicinal-products-groundwater_en.pdf). Un approccio simile è già stato adottato in relazione alla derivazione degli standard di qualità ambientale per gli ecosistemi marini. Un fattore di valutazione aggiuntivo di 10 dovrebbe quindi essere sempre applicato per le acque sotterranee rispetto alle acque superficiali.

Emendamento 51
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'inserimento delle sostanze nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE o nell'allegato I o II della direttiva 2006/118/CE è preso in considerazione sulla base di una valutazione del rischio che esse comportano per gli esseri umani e l'ambiente acquatico. Gli elementi principali della valutazione sono la conoscenza delle concentrazioni ambientali delle sostanze, comprese le informazioni raccolte grazie all'elenco di controllo, dell'(eco)tossicologia nonché della loro persistenza, bioaccumulo, cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e potenziale di interferenza endocrina.	(5) L'inserimento delle sostanze nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE o nell'allegato I o II della direttiva 2006/118/CE è preso in considerazione sulla base di una valutazione del rischio che esse comportano per gli esseri umani e l'ambiente acquatico. Gli elementi principali della valutazione sono la conoscenza delle concentrazioni ambientali delle sostanze, comprese le informazioni raccolte grazie all'elenco di controllo, dell'(eco)tossicologia nonché della loro persistenza, bioaccumulo, ***tossicità, mobilità,*** cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e potenziale di interferenza endocrina.

Or. en

Motivazione

È necessario aggiungere la tossicità per poter includere le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche e la mobilità per includere le sostanze persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili, in linea con le nuove classi di pericolo del CLP.

Emendamento 52
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Gli standard di qualità ambientale di 86,7 µg/L proposti per le acque superficiali non utilizzate per l'estrazione e la preparazione di acqua potabile derivano da una valutazione scientifica del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione e del comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti (CSRSAE), tenendo conto degli studi ecotossicologici e della letteratura scientifica pubblica. Pertanto, gli standard di qualità ambientale di

86,7 µg/L per il glifosato, scientificamente fondati, dovrebbero essere applicati preferibilmente a tutti i corpi idrici superficiali. Qualsiasi standard di qualità per le acque superficiali utilizzate per l'estrazione di acqua potabile dovrebbe tenere conto della capacità tecnica delle misure di trattamento esistenti per rimuovere il glifosato.

Or. en

Emendamento 53
Milan Brglez, Monika Beňová, Sara Cerdas, Robert Hajšel, Biljana Borzan, Maria Arena

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È necessario avvalersi tanto di misure di controllo alla fonte quanto di interventi a valle per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l'autorizzazione o l'approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l'uso o altri processi e la gestione dei rifiuti. Pertanto la definizione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra ed è coerente con altri atti normativi dell'Unione che affrontano o potrebbero affrontare il problema dell'inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui i regolamenti (CE) n. 1907/2006[49], (CE) n. 1107/2009[50], (UE) n. 528/2012[51] e (UE) 2019/6[52] del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2001/83/CE[53], 2009/128/CE[54] e 2010/75/UE[55] del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio[56].	(7) È necessario avvalersi tanto di misure di controllo alla fonte quanto di interventi a valle per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l'autorizzazione o l'approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l'uso o altri processi e la gestione dei rifiuti. Pertanto la definizione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra ed è coerente con altri atti normativi dell'Unione che affrontano o potrebbero affrontare il problema dell'inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui i regolamenti (CE) n. 1907/2006[49], (CE) n. 1107/2009[50], (UE) n. 528/2012[51] e (UE) 2019/6[52] del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2001/83/CE[53], 2009/128/CE[54] e 2010/75/UE[55] del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio[56]. ***Affinché conseguano gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE nel modo***

migliore e con il minimo dei costi, gli Stati membri dovrebbero garantire, nel definire i loro programmi di misure, che le misure di controllo alla fonte siano considerate prioritarie rispetto agli interventi a valle e che tali misure siano conformi alla pertinente normativa settoriale dell'Unione in materia di inquinamento. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti volti a fornire criteri per stabilire se sono state adottate tutte le misure proporzionate di controllo alla fonte prima di attuare gli interventi a valle.

[49] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

[50] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

[51] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

[52] Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

[53] Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

[49] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

[50] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

[51] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

[52] Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

[53] Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

(GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

[54] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

[55] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

[56] Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

[54] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

[55] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

[56] Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

Or. en

Emendamento 54
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È necessario avvalersi tanto di misure di controllo alla fonte quanto di interventi a valle per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l'autorizzazione o l'approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l'uso o altri processi e la gestione dei rifiuti. Pertanto la definizione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra ed è coerente con altri atti normativi dell'Unione che affrontano o potrebbero affrontare il problema dell'inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui i regolamenti (CE) n.	(7) È necessario avvalersi tanto di misure di controllo alla fonte quanto di interventi a valle per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l'autorizzazione o l'approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l'uso o altri processi e la gestione dei rifiuti. Pertanto la definizione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra ed è coerente con altri atti normativi dell'Unione che affrontano o potrebbero affrontare il problema dell'inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui i regolamenti (CE) n.

1907/2006[49], (CE) n. 1107/2009[50], (UE) n. 528/2012[51]e (UE) 2019/6[52]del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2001/83/CE[53], 2009/128/CE[54]e 2010/75/UE[55]del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio[56].

1907/2006[49], (CE) n. 1107/2009[50], (UE) n. 528/2012[51]e (UE) 2019/6[52]del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2001/83/CE[53], 2009/128/CE[54]e 2010/75/UE[55]del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio[56] ***, anche prevedendo contributi specifici rivolti agli utilizzatori finali, che prevedibilmente risentiranno maggiormente degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva***.

[49] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

[50] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

[51] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

[52] Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

[53] Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

[54] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre

[49] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

[50] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

[51] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

[52] Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

[53] Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

[54] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre

2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

[55] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

[56] Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

[55] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

[56] Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

Or. it

Emendamento 55
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È ***necessario avvalersi tanto di*** misure di controllo alla fonte ***quanto di interventi a valle*** per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l'autorizzazione o l'approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l'uso o altri processi e la gestione dei rifiuti. Pertanto la definizione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra ed è coerente con altri atti normativi dell'Unione che affrontano o potrebbero affrontare il problema dell'inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui i regolamenti (CE) n. 1907/2006[49], (CE) n. 1107/2009[50], (UE) n. 528/2012[51] e (UE) 2019/6[52] del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2001/83/CE[53], 2009/128/CE[54] e	(7) È ***opportuno definire le priorità delle*** misure di controllo alla fonte per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l'autorizzazione o l'approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l'uso o altri processi e la gestione dei rifiuti***. Qualora le misure di controllo alla fonte non conseguano un buono stato dei corpi idrici, è opportuno applicare interventi a valle***. Pertanto la definizione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra ed è coerente con altri atti normativi dell'Unione che affrontano o potrebbero affrontare il problema dell'inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui i regolamenti (CE) n. 1907/2006[49], (CE) n. 1107/2009[50], (UE) n. 528/2012[51] e (UE) 2019/6[52] del

2010/75/UE[55] del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio[56].

Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2001/83/CE[53], 2009/128/CE[54] e 2010/75/UE[55] del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio[56].

[49] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

[50] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

[51] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

[52] Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

[53] Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

[54] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

[55] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento

[49] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

[50] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

[51] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

[52] Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

[53] Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

[54] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

[55] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

[56] Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

[56] Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

Or. en

Emendamento 56
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È necessario avvalersi tanto di misure di controllo alla fonte quanto di interventi a valle per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l'autorizzazione o l'approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l'uso o altri processi e la gestione dei rifiuti. Pertanto la definizione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra ed è coerente con altri atti normativi dell'Unione che affrontano o ***potrebbero*** affrontare il problema dell'inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui i regolamenti (CE) n. 1907/2006[49], (CE) n. 1107/2009[50], (UE) n. 528/2012[51] e (UE) 2019/6[52] del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2001/83/CE[53], 2009/128/CE[54] e 2010/75/UE[55] del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio[56].	(7) È necessario avvalersi tanto di misure di controllo alla fonte quanto di interventi a valle per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l'autorizzazione o l'approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l'uso o altri processi e la gestione dei rifiuti. Pertanto la definizione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra ed è coerente con altri atti normativi dell'Unione che affrontano o ***dovrebbero*** affrontare il problema dell'inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui i regolamenti (CE) n. 1907/2006[49], (CE) n. 1107/2009[50], (UE) n. 528/2012[51] e (UE) 2019/6[52] del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2001/83/CE[53], 2009/128/CE[54] e 2010/75/UE[55] del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio[56].
[49] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del	[49] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

[50] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

[51] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

[52] Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

[53] Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

[54] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

[55] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

[56] Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

[50] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

[51] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

[52] Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

[53] Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

[54] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

[55] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

[56] Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del

30.5.1991, pag. 40). 30.5.1991, pag. 40).

Or. en

Motivazione

Poiché le misure di controllo alla fonte sono possibili quasi unicamente a livello dell'UE, le pertinenti normative dell'UE dovrebbero affrontare il problema dell'inquinamento.

Emendamento 57
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le nuove conoscenze scientifiche indicano che, oltre a quelle già disciplinate, diverse altre sostanze inquinanti presenti nei corpi idrici comportano un rischio significativo. Nelle acque sotterranee è stato individuato un problema specifico tramite il monitoraggio volontario delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e delle sostanze farmaceutiche. In oltre il 70 % dei punti di misurazione delle acque sotterranee dell'Unione sono state rilevate PFAS, in molti siti in quantità decisamente superiore alle attuali soglie nazionali, e anche le sostanze farmaceutiche sono molto diffuse. Per quanto riguarda le acque superficiali, l'acido perfluoroottano solfonico e i suoi derivati sono già inseriti nell'elenco delle sostanze prioritarie, ma ora è noto che anche altre PFAS comportano un rischio. Il monitoraggio dell'elenco di controllo effettuato a norma dell'articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE ha confermato che nelle acque superficiali sussiste un rischio derivante da una serie di sostanze farmaceutiche che dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze prioritarie.	(8) Le nuove conoscenze scientifiche indicano che, oltre a quelle già disciplinate, diverse altre sostanze inquinanti presenti nei corpi idrici comportano un rischio significativo. Nelle acque sotterranee è stato individuato un problema specifico tramite il monitoraggio volontario delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e delle sostanze farmaceutiche. In oltre il 70 % dei punti di misurazione delle acque sotterranee dell'Unione sono state rilevate PFAS, in molti siti in quantità decisamente superiore alle attuali soglie nazionali, e anche le sostanze farmaceutiche sono molto diffuse. Per quanto riguarda le acque superficiali, l'acido perfluoroottano solfonico e i suoi derivati sono già inseriti nell'elenco delle sostanze prioritarie, ma ora è noto che anche altre PFAS comportano un rischio. Il monitoraggio dell'elenco di controllo effettuato a norma dell'articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE ha confermato che nelle acque superficiali sussiste un rischio derivante da una serie di sostanze farmaceutiche che dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze prioritarie. ***Tali sostanze devono essere monitorate quando la valutazione del***

rischio e la gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione, effettuate a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2020/2184, concludono che è probabile che tali sostanze siano presenti in un determinato approvvigionamento idrico. Inoltre, i valori dovrebbero essere applicati solo dopo l'elaborazione di linee guida tecniche per il monitoraggio di questo parametro in conformità all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184.

Or. it

Emendamento 58
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le nuove conoscenze scientifiche indicano che, oltre a quelle già disciplinate, diverse altre sostanze inquinanti presenti nei corpi idrici comportano un rischio significativo. Nelle acque sotterranee è stato individuato un problema specifico tramite il monitoraggio volontario delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e delle sostanze farmaceutiche. In oltre il 70 % dei punti di misurazione delle acque sotterranee dell'Unione sono state rilevate PFAS, in molti siti in quantità decisamente superiore alle attuali soglie nazionali, e anche le sostanze farmaceutiche sono molto diffuse. Per quanto riguarda le acque superficiali, l'acido perfluoroottano solfonico e i suoi derivati sono già inseriti nell'elenco delle sostanze prioritarie, ma ora è noto che anche altre PFAS comportano un rischio. Il monitoraggio dell'elenco di controllo effettuato a norma dell'articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE ha confermato che nelle	(8) Le nuove conoscenze scientifiche indicano che, oltre a quelle già disciplinate, diverse altre sostanze inquinanti presenti nei corpi idrici comportano un rischio significativo. Nelle acque sotterranee è stato individuato un problema specifico tramite il monitoraggio volontario delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e delle sostanze farmaceutiche. In oltre il 70 % dei punti di misurazione delle acque sotterranee dell'Unione sono state rilevate PFAS, in molti siti in quantità decisamente superiore alle attuali soglie nazionali, e anche le sostanze farmaceutiche sono molto diffuse. ***Un sottoinsieme di PFAS specifiche nonché di PFAS – totale dovrebbe essere pertanto aggiunto all'elenco degli inquinanti delle acque sotterranee.*** Per quanto riguarda le acque superficiali, l'acido perfluoroottano solfonico e i suoi derivati sono già inseriti nell'elenco delle sostanze prioritarie, ma ora è noto che anche altre PFAS

acque superficiali sussiste un rischio derivante da una serie di sostanze farmaceutiche che dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze prioritarie.	comportano un rischio***. Un sottoinsieme di PFAS specifiche nonché di PFAS – totale dovrebbe essere pertanto aggiunto all'elenco delle sostanze prioritarie***. Il monitoraggio dell'elenco di controllo effettuato a norma dell'articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE ha confermato che nelle acque superficiali sussiste un rischio derivante da una serie di sostanze farmaceutiche che dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze prioritarie. ***Il bisfenolo A è sostituito da altri bisfenoli con proprietà analoghe. I bisfenoli dovrebbero essere pertanto aggiunti all'elenco delle sostanze prioritarie.***

Or. en

Motivazione

Il problema delle PFAS va ben oltre 24 sostanze specifiche. È noto un totale di 10 000 PFAS, tutte con proprietà pericolose analoghe. Il parametro "PFAS – totale" è già elencato nella direttiva sull'acqua potabile. Analogamente, "PFAS – totale" dovrebbe essere pertanto aggiunto all'elenco degli inquinanti delle acque sotterranee e all'elenco delle sostanze prioritarie.

Emendamento 59
Milan Brglez, Monika Beňová, Sara Cerdas, Robert Hajšel, Biljana Borzan, Maria Arena, Tiemo Wölken

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) L'atrazina è un diserbante utilizzato per le infestanti annuali a foglia larga e le graminacee annuali nei cereali. L'utilizzo dell'atrazina nei prodotti fitosanitari non è più autorizzato nell'Unione europea ai sensi della decisione 2004/248/CE della Commissione[1 bis]. È stato dimostrato che l'atrazina è un interferente endocrino e, in base alle prove a disposizione, interferisce con la riproduzione e lo

sviluppo, nonché potrebbe portare all'insorgenza di tumori. L'Agenzia europea dell'ambiente, valutando i pesticidi rispetto alle soglie di impatto o di qualità tra il 2013 e il 2020, ha constatato che il superamento di uno o più pesticidi è stato rilevato in una percentuale compresa tra il 4 % e l'11 % dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee, in particolare superamenti dell'atrazina e dei suoi metaboliti. Considerando il persistere della sua presenza nelle acque superficiali e sotterranee dell'Unione e al fine di garantire che i valori soglia per l'atrazina non superino gli standard di qualità ambientale dei metaboliti e dei pesticidi totali, è opportuno adeguare il valore soglia per l'atrazina nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE, anche in conformità del valore soglia per la stessa sostanza di cui alla direttiva (UE) 2020/2184[1 ter].

*[1 bis] **Decisione della Commissione del 10 marzo 2004 concernente la non iscrizione dell'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, GU L 78.***

*[1 ter] **Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione).***

Or. en

Emendamento 60
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(8 bis) Oltre al costo sulla biodiversità e sui sistemi di trattamento delle acque, l'inquinamento idrico rappresenta anche un notevole onere per il sistema sanitario pubblico. La risoluzione di tale problema attuando soglie inferiori di concentrazione delle sostanze e affrontando l'inquinamento alla fonte è inoltre un modo efficace per contribuire a finanze pubbliche sane. Il costo dell'igienizzazione delle acque è ripartito in maniera disomogenea e dovrebbe dipendere maggiormente da chi inquina anziché dai contribuenti. Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) da sole generano costi di carattere sanitario compresi tra 2,8 e 4,6 miliardi di EUR per i paesi nordici e tra 52 e 84 miliardi di EUR per tutti i paesi del SEE.

Or. en

Motivazione

Il costo a breve termine del filtraggio di sostanze tossiche è spesso proposto per giustificare l'aumento delle soglie di concentrazione delle sostanze tossiche, senza tenere conto del costo a lungo termine sul sistema sanitario.

Emendamento 61
Milan Brglez, Monika Beňová, Sara Cerdas, Robert Hajšel, Biljana Borzan, Maria Arena, Tiemo Wölken

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) Secondo il CSRSAE[1 bis] e l'EMA[1 ter], lo standard di qualità generico di 0,1 µg/L e 0,5 µg/L per le acque sotterranee, suggerito rispettivamente per i singoli pesticidi e per la somma di tutti i pesticidi, secondo quanto specificato dalla direttiva 2006/118/CE, è stato stabilito negli anni '80, sulla base della sensibilità chimico-analitica disponibile all'epoca. Il valore predefinito di 0,1 µg/L per i singoli

pesticidi non si è rivelato sufficientemente protettivo per la salute umana e l'ecosistema delle acque sotterranee ed è talvolta notevolmente più elevato rispetto ai valori soglia per molti pesticidi e fungicidi inseriti nell'elenco delle sostanze prioritarie di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Tenendo conto anche del parere del CSRSAE secondo cui nessun valore soglia per le acque sotterranee dovrebbe essere superiore agli standard di qualità ambientale per le acque superficiali, la Commissione dovrebbe rivedere i valori soglia per i singoli pesticidi e per la somma di tutti i pesticidi di cui allegato I della direttiva 2006/118/CE applicando metodi analitici moderni e confrontandoli con le migliori conoscenze tossicologiche disponibili. In attesa di tale revisione, e in linea con l'approccio precauzionale espresso dai fornitori di acqua potabile nel memorandum europeo sulle acque sotterranee[1 quater], dovrebbero essere stabiliti valori soglia provvisori.

[1 bis] CSRSAE. Contributo alla consultazione della DG ENV: osservazioni sulla proposta della Commissione di modificare la direttiva quadro Acque, la direttiva Acque sotterranee o la direttiva Standard qualità ambientale, marzo 2023. CSRSAE. Groundwater quality standards for proposed additional pollutants in the annexes to the Groundwater Directive (2006/118/EC) (Standard di qualità delle acque sotterranee per gli inquinanti aggiuntivi proposti negli allegati della direttiva Acque sotterranee (2006/118/CE), luglio 2022.

[1 ter] EMA. Assessing the toxicological risk to human health and groundwater communities from veterinary pharmaceuticals in groundwater - Scientific guideline (Valutazione del rischio tossicologico per la salute umana

e le comunità delle acque sotterranee derivante dai farmaci veterinari – Orientamenti scientifici), aprile 2018.

1 quater ***European Groundwater Memorandum: To secure the quality and quantity of drinking water for future generations (Memorandum europeo sulle acque sotterranee: garantire la qualità e la quantità dell'acqua potabile alle generazioni future), marzo 2022.***

Or. en

Emendamento 62
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) L'inquinamento idrico rappresenta un rischio non solo per la biodiversità e per le persone che vivono in prossimità dell'acqua contaminata, ma anche per i lavoratori esposti a livelli di concentrazione di sostanze tossiche pericolose, specificamente, ma non esclusivamente, nel settore dei servizi igienico-sanitari e agricolo. Il 10 giugno 2022, in occasione della 110esima Conferenza internazionale del lavoro dell'OIL, il diritto a un ambiente di lavoro sano e sicuro è stato aggiunto all'elenco dei diritti fondamentali nel lavoro riconosciuti a livello universale. Gli Stati membri dovrebbero aumentare la frequenza delle ispezioni sul lavoro, tenendo conto dell'esposizione dei lavoratori alle sostanze tossiche presenti nell'acqua. È indispensabile andare ben oltre l'obiettivo minimo di un ispettore ogni 10 000 lavoratori fissato dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che tuttavia molti Stati membri ancora non rispettano.

Or. en

Motivazione

Al fine di prevenire l'inquinamento idrico derivante dalle attività economiche nonché garantire che i lavoratori esposti a sostanze tossiche e ad acqua inquinata dispongano di risorse adeguate, è opportuno aumentare la frequenza e l'accuratezza delle ispezioni per rendere effettivo il diritto a un ambiente di lavoro sano e sicuro.

Emendamento 63
Milan Brglez, Monika Beňová, Sara Cerdas, Robert Hajšel, Biljana Borzan, Maria Arena, Tiemo Wölken

Proposta di direttiva
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 quater) Il bisfenolo A dovrebbe essere trattato come sostanza pericolosa prioritaria e dovrebbe essere aggiunto all'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Le relazioni scientifiche dimostrano che anche i bisfenoli diversi dal bisfenolo A hanno un potenziale di interferenza endocrina comprovato e che le miscele di tali bisfenoli rappresentano un rischio ecotossicologico. Poiché tali risultati scientifici destano preoccupazioni in merito all'uso sicuro di alternative ai bisfenoli che potrebbero avere un impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente, la Commissione dovrebbe stabilire un parametro "Bisfenoli totali" e uno standard di qualità ambientale adeguato per il totale delle sostanze a base di bisfenoli.

Or. en

Emendamento 64
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, di monitorarli e di adottare le misure necessarie per evitare il deterioramento della loro qualità al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. In questo contesto, le microplastiche sono state identificate come ***potenziale*** rischio per la salute umana, ma sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per confermare la necessità di definire standard di qualità ambientale per le microplastiche nelle acque superficiali e sotterranee. Le microplastiche dovrebbero pertanto essere incluse negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee e dovrebbero essere monitorate non appena la Commissione avrà individuato metodi adeguati per farlo. In quest'ottica è opportuno tenere conto delle metodologie per il monitoraggio e la valutazione dei rischi associati alle microplastiche nell'acqua potabile, elaborate a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio[57].	(9) La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, di monitorarli e di adottare le misure necessarie per evitare il deterioramento della loro qualità al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. In questo contesto, le microplastiche sono state identificate come rischio per la salute umana, ma sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per confermare la necessità di definire standard di qualità ambientale per le microplastiche nelle acque superficiali e sotterranee. Le microplastiche dovrebbero pertanto essere incluse negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee e dovrebbero essere monitorate non appena la Commissione avrà individuato metodi adeguati per farlo. In quest'ottica è opportuno tenere conto delle metodologie per il monitoraggio e la valutazione dei rischi associati alle microplastiche nell'acqua potabile, elaborate a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio[57].
[57] Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).	[57] Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

Or. en

Emendamento 65
Aurélia Beigneux

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Sono emerse preoccupazioni in merito al rischio che la presenza di microorganismi e geni antimicrobico-resistenti nell'ambiente acquatico porti allo sviluppo della resistenza antimicrobica, ma il monitoraggio è stato scarso. Anche i pertinenti geni antimicrobico-resistenti dovrebbero essere inclusi negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee e sottoposti a monitoraggio non appena saranno stati elaborati metodi adeguati. ***Ciò è in linea con il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, adottato dalla Commissione nel giugno 2017, e con la strategia farmaceutica per l'Europa, che tratta anch'essa questo problema.***	(10) Sono emerse preoccupazioni in merito al rischio che la presenza di microorganismi e geni antimicrobico-resistenti nell'ambiente acquatico porti allo sviluppo della resistenza antimicrobica, ma il monitoraggio è stato scarso. Anche i pertinenti geni antimicrobico-resistenti dovrebbero essere inclusi negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee e sottoposti a monitoraggio non appena saranno stati elaborati metodi adeguati.

Or. fr

Emendamento 66
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Sono emerse preoccupazioni in merito al rischio che la presenza di microorganismi e geni antimicrobico-resistenti nell'ambiente acquatico porti allo sviluppo della resistenza antimicrobica, ma il monitoraggio è stato scarso. Anche i pertinenti geni antimicrobico-resistenti dovrebbero essere inclusi negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee e sottoposti a monitoraggio non appena saranno stati elaborati metodi adeguati. Ciò è in linea con il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, adottato dalla Commissione nel giugno 2017, e con la	(10) Sono emerse preoccupazioni in merito al rischio che la presenza di microorganismi e geni antimicrobico-resistenti nell'ambiente acquatico porti allo sviluppo della resistenza antimicrobica, ma il monitoraggio è stato scarso. ***Tuttavia, è già noto che la resistenza batterica agli antimicrobici è responsabile di oltre 1 milione di decessi a livello mondiale ogni anno.*** Anche i pertinenti geni antimicrobico-resistenti dovrebbero essere inclusi negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee e sottoposti a monitoraggio non appena saranno stati elaborati metodi adeguati. Ciò è in linea

strategia farmaceutica per l'Europa, che tratta anch'essa questo problema.	con il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, adottato dalla Commissione nel giugno 2017, e con la strategia farmaceutica per l'Europa, che tratta anch'essa questo problema.

Or. cs

Emendamento 67
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Onde garantire che le normative volte a prevenire l'inquinamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee siano aggiornate in relazione all'evoluzione delle sostanze chimiche nuove ed emergenti potenzialmente in grado, in quanto inquinanti, di porre rischi significativi per la salute umana o l'ambiente acquatico, è opportuno rafforzare i meccanismi politici per individuare e valutare tali sostanze che destano nuova preoccupazione. A tale proposito, è opportuno elaborare un approccio che consenta il monitoraggio e l'analisi di un numero aggiuntivo di tali sostanze o gruppi di sostanze nell'ambito degli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee, ma solo nei casi in cui la Commissione possa dimostrare che tali sostanze presentano un rischio elevato di danni irreparabili. La dimostrazione della Commissione a tale riguardo è proposta e sottoposta a consultazione pubblica in conformità delle norme vigenti in merito alle proposte di modifica della normativa dell'UE.

Or. en

Motivazione

Si propone un approccio maggiormente diversificato per affrontare il potenziale pericolo di sostanze chimiche nuove ed emergenti, tenendo conto nel contempo delle prove empiriche e di una solida definizione delle politiche.

Emendamento 68
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) È stata espressa preoccupazione in merito al rischio di solfati e xantati nell'ambiente acquatico. I solfati sono già inseriti nell'elenco degli inquinanti per le acque sotterranee, ma è stato messo in atto uno scarso monitoraggio. I solfati dovrebbero pertanto essere inseriti negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee. Gli xantati dovrebbero essere inseriti nell'elenco di controllo delle acque superficiali.

Or. en

Emendamento 69
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Vista la sempre maggiore consapevolezza del ruolo significativo delle miscele e dunque dell'importanza del monitoraggio basato sugli effetti per determinare lo stato chimico, e considerato che per le sostanze ad azione estrogena esistono già metodi sufficientemente solidi di monitoraggio basato sugli effetti, gli	(11) Vista la sempre maggiore consapevolezza del ruolo significativo delle miscele e dunque dell'importanza del monitoraggio basato sugli effetti per determinare lo stato chimico, e considerato che per le sostanze ad azione estrogena esistono già metodi sufficientemente solidi di monitoraggio basato sugli effetti, gli

Stati membri dovrebbero applicare questi metodi per valutare gli effetti cumulativi di tali sostanze nelle acque superficiali per un periodo di almeno due anni. In questo modo sarà possibile confrontare i risultati basati sugli effetti e quelli ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze ad azione estrogena di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Il confronto servirà a valutare se i metodi di monitoraggio basati sugli effetti possano essere considerati metodi di screening affidabili. ***Il vantaggio di questi*** metodi di screening ***sarebbe la possibilità*** di includere gli effetti di tutte le sostanze ad azione estrogena che hanno effetti simili, e non solo di quelle elencate nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE. È opportuno modificare la definizione di standard di qualità ambientale della direttiva 2000/60/CE affinché in futuro possa comprendere anche i valori limite eventualmente fissati per valutare i risultati del monitoraggio basato sugli effetti.	Stati membri dovrebbero applicare questi metodi per valutare gli effetti cumulativi di tali sostanze nelle acque superficiali per un periodo di almeno due anni. In questo modo sarà possibile confrontare i risultati basati sugli effetti e quelli ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze ad azione estrogena di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Il confronto servirà a valutare se i metodi di monitoraggio basati sugli effetti possano essere considerati metodi di screening affidabili. ***Le valutazioni saranno limitate all'uso di*** metodi di screening ***che, nella comunità scientifica, hanno dimostrato di fornire dati accurati con elevata affidabilità. Questo permetterebbe*** di includere gli effetti di tutte le sostanze ad azione estrogena che hanno effetti simili, e non solo di quelle elencate nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE. È opportuno modificare la definizione di standard di qualità ambientale della direttiva 2000/60/CE affinché in futuro possa comprendere anche i valori limite eventualmente fissati per valutare i risultati del monitoraggio basato sugli effetti. ***Affinché i metodi di screening siano dimostrati nella comunità scientifica con un'elevata affidabilità, i metodi devono essere proposti e sottoposti a un avviso pubblico e a commenti in conformità con il processo esistente per la proposta di modifiche alle Direttive UE.***
	Or. it

Emendamento 70
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Vista la sempre maggiore	(11) Vista la sempre maggiore

consapevolezza del ruolo significativo delle miscele e dunque dell'importanza del monitoraggio basato sugli effetti per determinare lo stato chimico, e considerato che per le sostanze ad azione estrogena esistono già metodi sufficientemente solidi di monitoraggio basato sugli effetti, gli Stati membri dovrebbero applicare questi metodi per valutare gli effetti cumulativi di tali sostanze nelle acque superficiali per un periodo di almeno due anni. In questo modo sarà possibile confrontare i risultati basati sugli effetti e quelli ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze ad azione estrogena di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Il confronto servirà a valutare se i metodi di monitoraggio basati sugli effetti possano essere considerati metodi di screening affidabili. Il vantaggio di questi metodi di screening sarebbe la possibilità di includere gli effetti di tutte le sostanze ad azione estrogena che hanno effetti simili, e non solo di quelle elencate nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE. È opportuno modificare la definizione di standard di qualità ambientale della direttiva 2000/60/CE affinché in futuro possa comprendere anche i valori limite eventualmente fissati per valutare i risultati del monitoraggio basato sugli effetti.	consapevolezza del ruolo significativo delle miscele e dunque dell'importanza del monitoraggio basato sugli effetti per determinare lo stato chimico, e considerato che per le sostanze ad azione estrogena esistono già metodi sufficientemente solidi di monitoraggio basato sugli effetti, gli Stati membri dovrebbero applicare questi metodi per valutare gli effetti cumulativi di tali sostanze nelle acque superficiali per un periodo di almeno due anni. In questo modo sarà possibile confrontare i risultati basati sugli effetti e quelli ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze ad azione estrogena di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Il confronto servirà a valutare se i metodi di monitoraggio basati sugli effetti possano essere considerati metodi di screening affidabili. ***Le valutazioni pertinenti dovrebbero essere limitate unicamente all'utilizzo dei metodi di screening che hanno dimostrato di fornire dati accurati da parte della comunità scientifica e, inoltre, sono stati sottoposti a consultazione pubblica in conformità delle norme vigenti in merito alla proposta di modifica della normativa dell'UE.*** Il vantaggio di questi metodi di screening sarebbe la possibilità di includere gli effetti di tutte le sostanze ad azione estrogena che hanno effetti simili, e non solo di quelle elencate nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE. È opportuno modificare la definizione di standard di qualità ambientale della direttiva 2000/60/CE affinché in futuro possa comprendere anche i valori limite eventualmente fissati per valutare i risultati del monitoraggio basato sugli effetti.

Or. en

Motivazione

I metodi di screening devono poggiare su una solida base scientifica e rispettare un rigoroso processo di elaborazione delle politiche.

Emendamento 71
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) La valutazione della normativa dell'Unione in materia di acque[58] ("la valutazione") ha concluso che è possibile accelerare il processo per individuare ed elencare gli inquinanti presenti nelle acque superficiali e sotterranee e fissare o rivedere i relativi standard di qualità alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. Se tali compiti fossero svolti dalla Commissione, anziché nell'ambito della procedura legislativa ordinaria come attualmente previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva 2000/60/CE e dall'articolo 10 della direttiva 2006/118/CE, sarebbe possibile migliorare il funzionamento dei meccanismi alla base dell'elenco di controllo per le acque superficiali e sotterranee, in particolare per quanto riguarda le tempistiche, l'ordine di elencazione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati, rafforzare i collegamenti tra il meccanismo dell'elenco di controllo e i riesami degli elenchi degli inquinanti, e tenere conto più rapidamente dei progressi scientifici in sede di modifica degli elenchi. Pertanto, vista anche la necessità di modificare tempestivamente gli elenchi degli inquinanti e i relativi SQA alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare l'allegato I della direttiva 2008/105/CE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA di cui alla parte A di tale allegato e di modificare l'allegato I della direttiva 2006/118/CE per quanto riguarda l'elenco degli inquinanti delle acque sotterranee e le norme di qualità ambientale di cui a tale allegato. In tale	(12) La valutazione della normativa dell'Unione in materia di acque[58] ("la valutazione") ha concluso che è possibile accelerare il processo per individuare ed elencare gli inquinanti presenti nelle acque superficiali e sotterranee e fissare o rivedere i relativi standard di qualità alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. Se tali compiti fossero svolti dalla Commissione, anziché nell'ambito della procedura legislativa ordinaria come attualmente previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva 2000/60/CE e dall'articolo 10 della direttiva 2006/118/CE, sarebbe possibile migliorare il funzionamento dei meccanismi alla base dell'elenco di controllo per le acque superficiali e sotterranee, in particolare per quanto riguarda le tempistiche, l'ordine di elencazione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati, rafforzare i collegamenti tra il meccanismo dell'elenco di controllo e i riesami degli elenchi degli inquinanti, e tenere conto più rapidamente dei progressi scientifici in sede di modifica degli elenchi. Pertanto, vista anche la necessità di modificare tempestivamente gli elenchi degli inquinanti e i relativi SQA alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare l'allegato I della direttiva 2008/105/CE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA di cui alla parte A di tale allegato e di modificare l'allegato I della direttiva 2006/118/CE per quanto riguarda l'elenco degli inquinanti delle acque sotterranee e le norme di qualità ambientale di cui a tale allegato. In tale

contesto, la Commissione dovrebbe tenere conto dei risultati del monitoraggio delle sostanze contenute negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee. Di conseguenza, è opportuno sopprimere gli articoli 16 e 17 e l'allegato X della direttiva 2000/60/CE, nonché l'articolo 10 della direttiva 2006/118/CE.	contesto, la Commissione dovrebbe tenere conto dei risultati del monitoraggio delle sostanze contenute negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee. Di conseguenza, è opportuno sopprimere gli articoli 16 e 17 e l'allegato X della direttiva 2000/60/CE, nonché l'articolo 10 della direttiva 2006/118/CE***, mantenendo nel contempo la necessità di adottare misure volte all'arresto o alla graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie***.
[58] Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni", SWD(2019) 439 final.	[58] Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni", SWD(2019) 439 final.

Or. en

Motivazione

L'articolo 16 della vigente direttiva quadro sulle acque prevede non solo riesami periodici dell'elenco delle sostanze prioritarie, ma anche strategie per combattere l'inquinamento idrico. Un obiettivo fondamentale a tale riguardo dell'articolo 16 consiste nell'adottare misure volte all'arresto o alla graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie. Tale obiettivo deve essere mantenuto.

Emendamento 72
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Alcune sostanze tossiche interessano territori specifici nell'UE, ad esempio il clordecone ($C_{10}Cl_{10}O$)[1 bis], un pesticida fortemente persistente nell'ambiente e bioaccumulabile. Pertanto, incide sulla salute umana

attraverso il consumo idrico. Nonostante non riguardi un'ampia percentuale di Stati membri dell'UE, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alla presenza di tali sostanze pericolose nei bacini idrici degli Stati membri.

1 bis

https://www.anses.fr/fr/content/chlord%C3%A9cone-aux-antilles-les-risques-li%C3%A9s-%C3%A0-l%E2%80%99exposition-alimentaire

Or. en

Motivazione

La presente direttiva tratta sostanze che destano preoccupazione a livello di Unione europea. Il principio di sussidiarietà non esonera le istituzioni dell'UE da un controllo specifico sulla presenza di sostanze tossiche nell'acqua.

Emendamento 73
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) È prevista una crescita del settore minerario nell'Unione europea per garantire lo sviluppo dell'industria a zero emissioni nette, un obiettivo illustrato in dettaglio nella proposta di legge sulle materie prime critiche (COM(2023)0160). Come ribadito nella relazione 09/2021 dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)[1 bis], il settore minerario ha un impatto diretto sulla qualità e sulla quantità delle acque; è pertanto necessario applicare i quadri legislativi e pianificare e controllare l'uso e lo scarico dell'acqua nelle operazioni minerarie.

[1 bis] Drivers of and pressures arising from

selected key water management challenges: A European overview (Fattori all'origine delle principali sfide selezionate in materia di gestione delle risorse idriche e pressioni derivanti dalle stesse: una panoramica europea), relazione 09/2021, AEA.

Or. en

Motivazione

Il settore minerario incide in molti modi sull'ambiente, in particolare sulla qualità dell'acqua, sul drenaggio acido di miniera, sulla contaminazione da metalli, sull'inquinamento chimico, sull'erosione e sulla sedimentazione. Nei prossimi anni, anche se proseguirà l'ottimizzazione delle quantità di energia e acqua utilizzate per la lavorazione dei minerali (Vidal, et al., 2013), non si prevede di compensare l'effetto legato alla diminuzione dei gradi e all'aumento della complessità dei minerali.

Emendamento 74
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l'allegato I della direttiva 2006/118/CE definendo uno standard di qualità per il parametro "PFAS – totale".

Or. en

Motivazione

Il parametro "PFAS – totale" dovrebbe essere già aggiunto all'elenco degli inquinanti delle acque sotterranee, conferendo alla Commissione il potere di fissare lo standard di qualità mediante un atto delegato.

Emendamento 75
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l'allegato II, parte B, della direttiva 2006/118/CE adeguando l'elenco degli inquinanti per i quali gli Stati membri devono ***prendere in considerazione la fissazione di*** valori soglia nazionali.	(15) Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l'allegato II, parte B, della direttiva 2006/118/CE adeguando l'elenco degli inquinanti per i quali gli Stati membri devono ***fissare*** valori soglia nazionali.

Or. en

Motivazione

L'allegato II, parte B, contiene sostanze altamente tossiche ben note, tra cui cadmio, piombo e mercurio. Gli Stati membri non dovrebbero semplicemente prendere in considerazione la fissazione di soglie per tali sostanze, ma dovrebbero di fatto fissarle.

Emendamento 76
Christian Doleschal, Marlene Mortler, Stefan Berger, Christine Schneider, Norbert Lins, Jens Gieseke

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie figurante nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE ha evidenziato che diverse sostanze prioritarie non destano più preoccupazione a livello dell'Unione e pertanto non dovrebbero più essere incluse in tale parte dell'allegato. Queste sostanze dovrebbero pertanto essere considerate inquinanti specifici dei bacini idrografici e inserite nell'allegato II, parte C della	(17) Il riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie figurante nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE ha evidenziato che diverse sostanze prioritarie non destano più preoccupazione a livello dell'Unione e pertanto non dovrebbero più essere incluse in tale parte dell'allegato. Queste sostanze dovrebbero pertanto essere considerate inquinanti specifici dei bacini idrografici e inserite nell'allegato II, parte C della

direttiva 2008/105/CE insieme agli SQA corrispondenti. Dato che tali inquinanti non sono più fonte di preoccupazione a livello dell'Unione, occorre applicare gli SQA solo se gli inquinanti potrebbero ancora destare preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale.

direttiva 2008/105/CE insieme agli SQA corrispondenti. Dato che tali inquinanti non sono più fonte di preoccupazione a livello dell'Unione, occorre applicare gli SQA solo se gli inquinanti potrebbero ancora destare ***notevole*** preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale.

Or. de

Emendamento 77
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie figurante nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE ha evidenziato che diverse sostanze prioritarie non destano più preoccupazione a livello dell'Unione e pertanto non dovrebbero più essere incluse in tale parte dell'allegato. Queste sostanze dovrebbero pertanto essere considerate inquinanti specifici dei bacini idrografici e inserite nell'allegato II, parte C della direttiva 2008/105/CE insieme agli SQA corrispondenti. Dato che tali inquinanti non sono più fonte di preoccupazione a livello dell'Unione, occorre applicare gli SQA solo se gli inquinanti potrebbero ancora destare preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale.	(17) Il riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie figurante nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE ha evidenziato che diverse sostanze prioritarie non destano più preoccupazione a livello dell'Unione e pertanto non dovrebbero più essere incluse in tale parte dell'allegato. Queste sostanze dovrebbero pertanto essere considerate inquinanti specifici dei bacini idrografici e inserite nell'allegato II, parte C della direttiva 2008/105/CE insieme agli SQA corrispondenti. Dato che tali inquinanti non sono più fonte di preoccupazione a livello dell'Unione, occorre applicare gli SQA solo se gli inquinanti potrebbero ancora destare ***notevole*** preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale.

Or. en

Emendamento 78
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) La presente direttiva non dovrebbe ignorare la protezione degli ecosistemi delle acque sotterranee e del geopatrimonio. Le grotte e le zone carsiche sono ecosistemi importanti e vulnerabili e siti geologici unici che devono essere protetti. Nelle zone carsiche, le grotte offrono un accesso naturale ai sistemi delle acque sotterranee, che rivestono grande importanza per l'approvvigionamento idrico delle popolazioni. Le falde acquifere carsiche sono le più vulnerabili alla contaminazione e trasportano inquinanti come pesticidi o microplastiche su grandi distanze attraverso complessi percorsi di flusso senza applicare, di fatto, alcuna filtrazione. Pertanto, è necessario attuare soglie specifiche per la protezione delle acque sotterranee previa revisione della Commissione europea.

Or. en

Motivazione

Le grotte e le zone carsiche non godono di un sufficiente livello di tutela giurisdizionale ai sensi della normativa dell'UE, nonostante la fragilità e l'importanza del loro ecosistema. Una modalità efficiente per proteggere tali ecosistemi consiste nel limitare la presenza di sostanze tossiche nell'acqua contenuta nelle grotte e nelle zone carsiche.

Emendamento 79
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Visto che gli ecosistemi delle acque sotterranee sono più vulnerabili ai fattori di stress rispetto ad altri ecosistemi di acqua dolce e in considerazione della difficoltà associata al risanamento delle acque sotterranee

contaminate e dell'importanza delle acque sotterranee come fonte di acqua potabile, è opportuno applicare un approccio precauzionale nel fissare i valori soglia per le acque sotterranee al fine di proteggere gli ecosistemi delle acque sotterranee, la salute umana e gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee. In considerazione di ciò, nonché delle raccomandazioni del documento di orientamento dell'EMA (EMA/CVMP/ERA/103555/2015), un fattore di 10 (inferiore) dovrebbe essere applicato per le acque sotterranee rispetto alle acque superficiali.

Or. en

Emendamento 80
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per garantire un processo decisionale efficace e coerente e creare sinergie con le attività svolte nel quadro di altri atti normativi dell'Unione sulle sostanze chimiche, è opportuno conferire all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) un ruolo permanente e chiaramente delimitato nell'individuazione delle sostanze prioritarie da includere negli elenchi di controllo e negli elenchi di sostanze degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE e negli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE, nonché nella definizione di adeguati standard di qualità basati su dati scientifici. Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA dovrebbero agevolare lo svolgimento di determinati compiti attribuiti all'ECHA formulando pareri. L'ECHA dovrebbe	(21) Per garantire un processo decisionale efficace e coerente e creare sinergie con le attività svolte nel quadro di altri atti normativi dell'Unione sulle sostanze chimiche, è opportuno conferire all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) un ruolo permanente e chiaramente delimitato nell'individuazione delle sostanze prioritarie da includere negli elenchi di controllo e negli elenchi di sostanze degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE e negli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE, nonché nella definizione di adeguati standard di qualità basati su dati scientifici. Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA dovrebbero agevolare lo svolgimento di determinati compiti attribuiti all'ECHA formulando pareri. L'ECHA dovrebbe

inoltre garantire un migliore coordinamento tra i vari atti normativi in materia ambientale mettendo a disposizione del pubblico le pertinenti relazioni scientifiche così da ottenere una maggiore trasparenza in merito agli inquinanti inseriti in un elenco di controllo o all'elaborazione di SQA o soglie a livello nazionale o dell'UE.	inoltre garantire un migliore coordinamento tra i vari atti normativi in materia ambientale mettendo a disposizione del pubblico le pertinenti relazioni scientifiche così da ottenere una maggiore trasparenza in merito agli inquinanti inseriti in un elenco di controllo o all'elaborazione di SQA o soglie a livello nazionale o dell'UE. ***A tal fine, l'ECHA dovrebbe identificare il livello e la combinazione appropriata, proporzionata ed efficace in termini di costi, di controlli sui prodotti e sui processi sia per le fonti puntuali che per quelle diffuse. Le sostanze dovrebbero inoltre essere classificate come prioritarie per l'azione sulla base del rischio identificato da una procedura di valutazione semplificata basata su principi scientifici.***
	Or. it

Emendamento 81
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per garantire un processo decisionale efficace e coerente e creare sinergie con le attività svolte nel quadro di altri atti normativi dell'Unione sulle sostanze chimiche, è opportuno conferire all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) un ruolo permanente e chiaramente delimitato nell'individuazione delle sostanze prioritarie da includere negli elenchi di controllo e negli elenchi di sostanze degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE e negli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE, nonché nella definizione di adeguati standard di qualità basati su dati scientifici. Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA	(21) Per garantire un processo decisionale efficace e coerente e creare sinergie con le attività svolte nel quadro di altri atti normativi dell'Unione sulle sostanze chimiche, è opportuno conferire all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) un ruolo permanente e chiaramente delimitato nell'individuazione delle sostanze prioritarie da includere negli elenchi di controllo e negli elenchi di sostanze degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE e negli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE, nonché nella definizione di adeguati standard di qualità basati su dati scientifici***, sulla base di principi scientifici***. Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per

dovrebbero agevolare lo svolgimento di determinati compiti attribuiti all'ECHA formulando pareri. L'ECHA dovrebbe inoltre garantire un migliore coordinamento tra i vari atti normativi in materia ambientale mettendo a disposizione del pubblico le pertinenti relazioni scientifiche così da ottenere una maggiore trasparenza in merito agli inquinanti inseriti in un elenco di controllo o all'elaborazione di SQA o soglie a livello nazionale o dell'UE.	l'analisi socioeconomica dell'ECHA dovrebbero agevolare lo svolgimento di determinati compiti attribuiti all'ECHA formulando pareri. L'ECHA dovrebbe inoltre garantire un migliore coordinamento tra i vari atti normativi in materia ambientale mettendo a disposizione del pubblico le pertinenti relazioni scientifiche così da ottenere una maggiore trasparenza in merito agli inquinanti inseriti in un elenco di controllo o all'elaborazione di SQA o soglie a livello nazionale o dell'UE. ***L'ECHA dovrebbe altresì identificare livelli efficaci in termini di costi di prodotti e controllo dei processi.***

Or. en

Emendamento 82
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per garantire un processo decisionale efficace e coerente e creare sinergie con le attività svolte nel quadro di altri atti normativi dell'Unione sulle sostanze chimiche, è opportuno conferire all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) un ruolo permanente e chiaramente delimitato nell'individuazione delle sostanze prioritarie da includere negli elenchi di controllo e negli elenchi di sostanze degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE e negli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE, nonché nella definizione di adeguati standard di qualità basati su dati scientifici. Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA dovrebbero agevolare lo svolgimento di determinati compiti attribuiti all'ECHA formulando pareri. L'ECHA dovrebbe	(21) Per garantire un processo decisionale efficace e coerente e creare sinergie con le attività svolte nel quadro di altri atti normativi dell'Unione sulle sostanze chimiche, è opportuno conferire all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) un ruolo permanente e chiaramente delimitato nell'individuazione delle sostanze prioritarie da includere negli elenchi di controllo e negli elenchi di sostanze degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE e negli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE, nonché nella definizione di adeguati standard di qualità basati su dati scientifici. Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA dovrebbero agevolare lo svolgimento di determinati compiti attribuiti all'ECHA formulando pareri. L'ECHA dovrebbe

inoltre garantire un migliore coordinamento tra i vari atti normativi in materia ambientale mettendo a disposizione del pubblico le pertinenti relazioni scientifiche così da ottenere una maggiore trasparenza in merito agli inquinanti inseriti in un elenco di controllo o all'elaborazione di SQA o soglie a livello nazionale o dell'UE.	inoltre garantire un migliore coordinamento tra i vari atti normativi in materia ambientale mettendo a disposizione del pubblico le pertinenti relazioni scientifiche così da ottenere una maggiore trasparenza in merito agli inquinanti inseriti in un elenco di controllo o all'elaborazione di SQA o soglie a livello nazionale o dell'UE. ***Per le sostanze farmaceutiche, l'ECHA dovrebbe cooperare con l'Agenzia europea per i medicinali ("EMA").***

Or. en

Emendamento 83
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Gli Stati membri non solo hanno il dovere di misurare, al meglio delle loro capacità, lo stato chimico delle acque sotterranee e superficiali, ma anche di adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire l'inquinamento delle acque. Per garantire l'efficacia della presente direttiva, è opportuno adottare ulteriori misure di prevenzione. Tali misure comprendono un ulteriore controllo delle pratiche industriali e agricole e il divieto di alcune sostanze. Il principio "chi inquina paga" dovrebbe contribuire alla condivisione del costo delle misurazioni e dei metodi di prevenzione tra gli attori pubblici e privati.

Or. en

Motivazione

La corretta attuazione della presente direttiva dipende in larga misura dalle misure di prevenzione messe in atto dagli Stati membri. Dopo il verificarsi dell'inquinamento, il costo dell'estrazione delle sostanze pericolose dovrebbe principalmente dipendere da chi inquina.

Emendamento 84
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 ter) La migliore distribuzione dei costi derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" dovrebbe consentire alle autorità pubbliche di armonizzare i loro metodi di campionamento per garantire meglio il diritto alla salute. Come sancito dall'articolo 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il diritto alla salute è riconosciuto come diritto umano internazionale. Anche il trattato sul funzionamento dell'Unione europea garantisce il diritto alla salute, in quanto l'articolo 168 garantisce un livello elevato di protezione della salute.

Or. en

Motivazione

L'applicazione del principio "chi inquina paga" consentirebbe un finanziamento adeguato per il monitoraggio e permetterebbe alle autorità di armonizzare i loro metodi per garantire la coerenza nel monitoraggio dei dati in tutta l'Unione. Si tratta di una priorità poiché il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali garantiscono il diritto alla salute.

Emendamento 85
Aurélia Beigneux

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il trattato di Lisbona ha introdotto la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non	***soppresso***

legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione). È opportuno allineare le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona.

Or. fr

Emendamento 86
Aurélia Beigneux

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) I poteri conferiti dall'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, e dall'allegato V, punto 1.4.1, punto ix), della direttiva 2000/60/CE, che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfano i criteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, TFUE, in quanto riguardano gli adeguamenti degli allegati della direttiva e l'adozione di norme che la integrano. Dovrebbero pertanto essere convertiti in poteri conferiti alla Commissione di adottare atti delegati.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 87
Marina Mesure, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Visto che gli ecosistemi delle acque sotterranee sono più vulnerabili ai fattori di stress rispetto ad altri ecosistemi di acqua dolce e in considerazione della difficoltà associata al risanamento delle acque sotterranee contaminate e dell'importanza delle acque sotterranee come fonte di acqua potabile, è opportuno applicare un approccio precauzionale nel fissare i valori soglia per le acque sotterranee al fine di proteggere gli ecosistemi delle acque sotterranee, la salute umana e gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee. In considerazione di ciò, nonché delle raccomandazioni del documento di orientamento dell'EMA (EMA/CVMP/ERA/103555/2015), un fattore di 10 (inferiore) dovrebbe essere applicato per le acque sotterranee rispetto alle acque superficiali.

Or. en

Motivazione

Gli ecosistemi delle acque sotterranee sono più vulnerabili ai fattori di stress rispetto a molti altri ecosistemi di acqua dolce, a causa di processi di degrado biologico e fisico più lenti associati a tempi di permanenza superiori per l'acqua. Come minimo, nessuna soglia per le acque sotterranee dovrebbe superare gli SQA corrispondenti per le acque superficiali, ma seguendo un approccio precauzionale siamo favorevoli a fissare soglie di un ordine inferiore per le acque sotterranee rispetto alle acque superficiali.

Emendamento 88
Aurélia Beigneux

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Il potere conferito dall'articolo 8 della direttiva 2006/118/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i	***soppresso***

criteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, TFUE, in quanto riguarda gli adeguamenti degli allegati della direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati.

Or. fr

Emendamento 89
Aurélia Beigneux

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) È di particolare importanza che, durante i lavori di preparazione degli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 90
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*

(27) È di particolare importanza che, durante i lavori di preparazione degli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(27) È di particolare importanza che, durante i lavori di preparazione degli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ***Tali consultazioni dovrebbero essere organizzate in modo da garantire una partecipazione priva di ostacoli e un periodo di tempo sufficiente per il contributo delle parti interessate.*** In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 91
Aurélia Beigneux

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Il potere conferito dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri dell'articolo 290, paragrafo 2, TFUE, in quanto riguarda l'adozione di specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque e mira pertanto a garantire condizioni uniformi per l'attuazione armonizzata di tale direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel conferimento alla Commissione del potere di adottare atti di esecuzione. Al fine di garantire la comparabilità dei dati, il	***soppresso***

potere dovrebbe includere anche la definizione di formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente all'articolo 8, paragrafo 4. I poteri conferiti alla Commissione dovrebbero essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[62].

[62] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. fr

Emendamento 92
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Il potere conferito dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri dell'articolo 290, paragrafo ***2***, TFUE, in quanto riguarda l'adozione di specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque e ***mira pertanto a garantire condizioni uniformi per l'attuazione armonizzata di tale direttiva***. Dovrebbe pertanto essere convertito nel conferimento alla Commissione del potere di adottare atti ***di esecuzione***. ***Al fine di garantire la comparabilità dei dati, il potere dovrebbe includere anche la definizione di formati per la comunicazione dei dati sul***	(28) Il potere conferito dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri dell'articolo 290, paragrafo ***1***, TFUE, in quanto riguarda l'adozione di specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque e ***quindi di norme che la integrano***. Dovrebbe pertanto essere convertito nel conferimento alla Commissione del potere di adottare atti ***delegati***.

monitoraggio e sullo stato conformemente all'articolo 8, paragrafo 4. I poteri conferiti alla Commissione dovrebbero essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[62].

[62] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Motivazione

Il potere conferito dall'articolo 8, paragrafo 3, per quanto riguarda l'adozione di specifiche tecniche e metodi uniformi soddisfa i criteri degli atti delegati.

Emendamento 93
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Nel monitorare lo stato dei corpi idrici conformemente ai requisiti per il monitoraggio indicati nell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, è necessario tenere conto dei progressi scientifici e tecnici. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a usare dati e servizi ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ, o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati.	(31) Nel monitorare lo stato dei corpi idrici conformemente ai requisiti per il monitoraggio indicati nell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, è necessario tenere conto ***dello stato*** dei progressi scientifici e tecnici ***e dei migliori metodi disponibili***. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a usare dati e servizi ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ, o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento

avanzati dei dati.

Or. cs

Emendamento 94
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Nel monitorare lo stato dei corpi idrici conformemente ai requisiti per il monitoraggio indicati nell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, è necessario tenere conto dei progressi scientifici e tecnici. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a usare dati e servizi ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ, ***o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini,*** sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati.	(31) Nel monitorare lo stato dei corpi idrici conformemente ai requisiti per il monitoraggio indicati nell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, è necessario tenere conto dei progressi scientifici e tecnici. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a usare dati e servizi ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati.

Or. en

Motivazione

È possibile che i dati derivanti dalla scienza dei cittadini non forniscano il livello di precisione necessario.

Emendamento 95
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) Il monitoraggio dello stato dei corpi idrici aumenta i costi e gli oneri

amministrativi degli Stati membri, soprattutto di quelli che dispongono di risorse più scarse e di un apparato amministrativo già sotto pressione. Alla luce di ciò, la Commissione europea dovrebbe adoperarsi per la designazione di un unico impianto di monitoraggio europeo che sia in grado di adempiere i necessari requisiti per il monitoraggio qualora sia richiesto dagli Stati membri, alleviando in tal modo i loro oneri finanziari e amministrativi. L'utilizzo di tale impianto dovrebbe essere volontario e non dovrebbe pregiudicare gli accordi già stabiliti dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 96
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) La Commissione dovrebbe aggiornare periodicamente l'elenco delle sostanze prioritarie per l'ambiente e l'elenco di controllo conformemente alle risultanze scientifiche e tecnologiche concernenti i settori economici di cui si prevede una crescita al fine di conseguire la transizione energetica e che presentano rischi elevati di inquinamento idrico. È opportuno che l'aggiornamento possa avvenire al di fuori dei cicli di aggiornamento generali, per garantire un miglioramento continuo della valutazione della qualità delle acque.

Or. en

Motivazione

Il rispetto da parte dell'UE dei suoi obiettivi in materia di neutralità in termini di emissioni di carbonio non deve essere conseguito a scapito di impatti ecologici notevoli e non quantificati

sui nostri ecosistemi e sulla biodiversità. Gli Stati membri devono monitorare le pubblicazioni scientifiche sullo stato dell'arte per valutare meglio le minacce causate da determinati settori emergenti.

Emendamento 97
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Considerato l'aumento degli eventi atmosferici imprevedibili, in particolare inondazioni estreme e siccità prolungate, e degli incidenti significativi di inquinamento che provocano o aggravano l'inquinamento ***accidentale*** transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che gli altri Stati membri potenzialmente colpiti siano immediatamente informati di tali incidenti e a instaurare con essi una cooperazione efficace per attenuare gli effetti dell'evento o dell'incidente. Occorre anche rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e semplificare le procedure di cooperazione in caso di problemi transfrontalieri più strutturali, vale a dire non accidentali e a più lungo termine, che non possono essere risolti a livello di Stato membro, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE. Qualora sia necessario un intervento europeo, le autorità nazionali competenti possono inviare richieste di assistenza al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione, che coordinerà le eventuali offerte di assistenza e la loro messa in atto attraverso il meccanismo unionale di protezione civile, conformemente all'articolo 15 della decisione n. 1313/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[64].	(32) Considerato l'aumento degli eventi atmosferici imprevedibili, in particolare inondazioni estreme e siccità prolungate, e degli incidenti significativi di inquinamento che provocano o aggravano l'inquinamento transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che gli altri Stati membri potenzialmente colpiti siano immediatamente informati di tali incidenti e a instaurare con essi una cooperazione efficace per attenuare gli effetti dell'evento o dell'incidente. Occorre anche rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e semplificare le procedure di cooperazione in caso di problemi transfrontalieri più strutturali, vale a dire non accidentali e a più lungo termine, che non possono essere risolti a livello di Stato membro, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE. Qualora sia necessario un intervento europeo, le autorità nazionali competenti possono inviare richieste di assistenza al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione, che coordinerà le eventuali offerte di assistenza e la loro messa in atto attraverso il meccanismo unionale di protezione civile, conformemente all'articolo 15 della decisione n. 1313/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[64].
[64] Decisione n. 1313/2013/UE del	[64] Decisione n. 1313/2013/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).	Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Or. en

Emendamento 98
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) Nella presente direttiva sono introdotte nuove e più esigenti prestazioni di carattere tecnico e tecnologico, sia a livello analitico sia nella fase di campionamento. Per rendere sostenibili tali prestazioni, la Commissione effettuerà un'approfondita valutazione di fattibilità economica, al fine di quantificare gli oneri economici, burocratici e amministrativi che ricadranno sulle autorità competenti per il monitoraggio, e di verificare possibili alternative, sia in termini di acquisizione più performante, sia in termini di acquisizione e formazione di personale.

Or. it

Emendamento 99
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 ter) Considerata la natura transfrontaliera di molti bacini

idrografici, sarà necessario un approfondimento scientifico a cura di esperti per valutare una definizione omogenea a livello europeo di SQA degli inquinanti specifici di bacino idrografico.

Or. it

Emendamento 100
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Considerando 34 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 quater) A fronte delle modifiche proposte dalla presente direttiva, la valutazione di stato chimico per le acque superficiali subirà una variazione rispetto all'attuale classificazione, che determinerà la necessità di un'analisi dell'applicazione della politica agricola comunitaria per valutarne eventuali modifiche.

Or. it

Emendamento 101
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Considerando 34 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 quinquies) Considerata l'importanza dei metodi analitici di riferimento e dei metodi basati sugli effetti richiamati nella presente direttiva, sarà essenziale emanare delle linee guida omogenee di riferimento in merito.

Or. it

Emendamento 102
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) all'articolo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:	(1) all'articolo 1, ***lettera e),*** il quarto trattino è sostituito dal seguente:

Or. cs

Emendamento 103
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 1 – lettera e) – quarto trattino

Testo della Commissione	*Emendamento*
– realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione dell'Unione per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.;	– realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione dell'Unione per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie***, ad eccezione di quelle non più utilizzate o prodotte in Europa,*** al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche. ***Per le sostanze pericolose prioritarie che non risultano essere più utilizzate o prodotte in Europa, sarà opportuno monitorarne e approfondirne la valutazione del trend e degli scarichi, delle emissioni e delle perdite ad esse***

	correlate.

Or. it

Emendamento 104
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 1 – lettera e – quarto trattino

Testo della Commissione	*Emendamento*
— realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione dell'Unione per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.	— realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione dell'Unione per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie ***e i livelli elevati di sostanze che destano preoccupazione*** al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.

Or. en

Emendamento 105
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 24)

Testo della Commissione	*Emendamento*
24) "buono stato chimico delle acque superficiali": stato chimico necessario per conseguire gli obiettivi ambientali per le	***soppresso***

acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ossia lo stato chimico raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* né gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, di detta direttiva.

Or. it

Emendamento 106
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 30)

Testo della Commissione	*Emendamento*
30) "sostanze prioritarie": le sostanze elencate nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ossia sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico ***in un'alta percentuale*** di Stati membri**.**;	30) "sostanze prioritarie": le sostanze elencate nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ossia sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico ***nella maggioranza qualificata*** di Stati membri***, come stabilito dalla Commissione a seguito di un avviso pubblico, di una discussione e di osservazioni***;

Or. it

Emendamento 107
Karol Karski

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
30) "sostanze prioritarie": le sostanze elencate nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ossia sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico in un'alta percentuale di Stati membri.	30) "sostanze prioritarie": le sostanze elencate nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ossia sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico in un'alta percentuale di Stati membri***, secondo quanto stabilito dalla Commissione a seguito di notifica pubblica, discussione e osservazioni***.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere specificato cosa si intende per "alta percentuale" al fine di garantire un'applicazione coerente di tale obbligo. È importante dare priorità all'uso delle risorse scientifiche e della capacità di laboratorio nell'identificare le sostanze prioritarie e stabilire standard di qualità ambientale.

Emendamento 108
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
30) "sostanze prioritarie": le sostanze elencate nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ossia sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico in un'alta percentuale di Stati membri.	30) "sostanze prioritarie": le sostanze elencate nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ossia sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico in un'alta percentuale di Stati membri***, secondo quanto stabilito dalla Commissione previa consultazione pubblica***.

Or. en

Emendamento 109
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
30) "sostanze prioritarie": le sostanze elencate nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ossia sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico in ***un'alta percentuale di*** Stati membri.	30) "sostanze prioritarie": le sostanze elencate nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ossia sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico in ***vari*** Stati membri.

Or. en

Motivazione

Affinché sia definita prioritaria, dovrebbe essere sufficiente che una sostanza presenti un rischio significativo in vari Stati membri, piuttosto che in un'alta percentuale di Stati membri.

Emendamento 110
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 30 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
30 bis) "sostanze pericolose prioritarie": sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nelle relazioni scientifiche, nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come tossiche, persistenti e bioaccumulabili o fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per	30 bis) "sostanze pericolose prioritarie": sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nelle relazioni scientifiche, nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come tossiche, persistenti***, mobili*** e bioaccumulabili o fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per l'ambiente acquatico. ***Sono inclusi inoltre***

l'ambiente acquatico.	***interferenti endocrini e sostanze classificate come PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche), vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili), PMT (persistenti, mobili e tossiche) e vPvM (molto persistenti e molto mobili) secondo le classi di pericolo di cui al regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio.***

Or. en

Motivazione

La definizione proposta dalla Commissione di sostanze pericolose prioritarie non include specificamente gli interferenti endocrini e le nuove classi di pericolo: PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche), vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili), PMT (persistenti, mobili e tossiche) e vPvM (molto persistenti e molto mobili). È opportuno menzionarli tutti ai fini della coerenza giuridica con l'atto delegato 2022/3027 approvato di recente per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica l'allegato I del regolamento CLP.

Emendamento 111
Milan Brglez, Monika Beňová, Sara Cerdas, Robert Hajšel, Biljana Borzan, Maria Arena, Tiemo Wölken

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 30 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
30 bis) "sostanze pericolose prioritarie": sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nelle relazioni scientifiche, nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come tossiche, persistenti e bioaccumulabili o fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per l'ambiente acquatico.	30 bis) "sostanze pericolose prioritarie": sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nelle relazioni scientifiche, nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come tossiche, persistenti e bioaccumulabili***, come interferenti endocrini o sostanze identificate come sostanze PMT/vPvM (persistenti, mobili e tossiche/molto persistenti e molto mobili)*** o fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione

	sia pertinente per l'ambiente acquatico***, e per cui è necessario adottare misure a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv)***.

Or. en

Motivazione

La definizione di sostanze pericolose prioritarie proposta dalla Commissione non include specificamente interferenti endocrini o sostanze identificate come sostanze PMT/vPvM. Il comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti (CSRSAE) raccomanda di includere specificamente le tre classi di pericolo nella definizione di sostanze pericolose prioritarie quale ulteriore passo verso l'obiettivo di "una sostanza, una valutazione". Inoltre, è aggiunto un riferimento alla disposizione riguardante il termine di 20 anni per l'eliminazione graduale di tali sostanze.

Emendamento 112
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 30 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
30 bis) "sostanze pericolose prioritarie": sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nelle relazioni scientifiche, nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come tossiche, persistenti e bioaccumulabili o fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per l'ambiente acquatico.	30 bis) "sostanze pericolose prioritarie": sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nelle relazioni scientifiche, nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come tossiche, persistenti e bioaccumulabili ***o molto persistenti e molto bioaccumulabili o persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili*** o fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per l'ambiente acquatico***, e per cui occorre adottare misure a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv)***.

Or. en

Motivazione

La definizione di sostanze pericolose prioritarie deriva dalla convenzione OSPAR, che ha definito le sostanze pericolose come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o fonte di un livello di preoccupazione equivalente come sostanze PBT. Le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili o persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili danno adito a preoccupazioni analoghe e dovrebbero pertanto essere elencate in maniera esplicita. È opportuno mantenere la necessità di adottare misure di arresto per tali sostanze, come richiesto dalla normativa vigente.

Emendamento 113
Marina Mesure, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 30 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
30 bis) "sostanze pericolose prioritarie": sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nelle relazioni scientifiche, nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come tossiche, persistenti e bioaccumulabili o fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per l'ambiente acquatico.	30 bis) "sostanze pericolose prioritarie": sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nelle relazioni scientifiche, nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come tossiche, persistenti e bioaccumulabili o ***come interferenti endocrini o sostanze identificate come PMT/vPvM o*** fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per l'ambiente acquatico***, e per cui occorre adottare misure a norma del [riferimento a misure volte a eliminare gradualmente le sostanze pericolose prioritarie entro 20 anni dal loro inserimento nell'elenco]***.

Or. en

Motivazione

La definizione proposta dalla Commissione di sostanze pericolose prioritarie non include specificamente gli interferenti endocrini o le sostanze identificate come sostanze PMT/vPvM (sostanze persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili). Queste tre classi di pericolo dovrebbero essere menzionate ai fini della coerenza giuridica poiché saranno incluse nella normativa CLP, il che comporterebbe ad esempio l'etichettatura di sostanze

prioritarie 41, 55 e 58 (piretroidi) e 46-47 (estradioli) come sostanze pericolose prioritarie viste le loro proprietà di interferenza endocrina.

Emendamento 114
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 30 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
30 bis) "sostanze pericolose prioritarie": sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nelle relazioni scientifiche, nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come tossiche, persistenti e bioaccumulabili o fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per l'ambiente acquatico.	30 bis) "sostanze pericolose prioritarie": sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nelle relazioni scientifiche, nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come tossiche, persistenti e bioaccumulabili o ***come interferenti endocrini o sostanze identificate come PMT/vPvM o*** fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per l'ambiente acquatico.

Or. en

Emendamento 115
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 30 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
30 bis) "sostanze pericolose prioritarie": sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che ***nelle relazioni scientifiche,*** nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute	30 bis) "sostanze pericolose prioritarie": sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come tossiche, persistenti e

come tossiche, persistenti e bioaccumulabili o fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per l'ambiente acquatico.	bioaccumulabili o fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per l'ambiente acquatico.

Or. en

Motivazione

Una relazione scientifica di per sé non dovrebbe fungere da base per includere la sostanza come sostanza pericolosa prioritaria poiché ciò potrebbe potenzialmente comportare un maggiore ampliamento dell'ambito di applicazione e persino incertezza, distogliendo altresì implicitamente l'attenzione dalle sostanze pertinenti più problematiche.

Emendamento 116
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – lettera 30 ter)

Testo della Commissione	*Emendamento*
30 ter) "inquinanti specifici dei bacini idrografici": inquinanti che non sono o non sono più considerati sostanze prioritarie ma che gli Stati membri, in base alla valutazione delle pressioni e degli impatti a cui sono esposti i corpi idrici superficiali effettuata conformemente all'allegato II, ritengono presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico nel loro territorio.;	***soppresso***

Or. it

Emendamento 117
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Directtiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 35)

Testo della Commissione	*Emendamento*
"standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente o un valore scatenante, misurato con adeguato metodo basato sugli effetti, a partire dal quale l'inquinante o gruppo di inquinanti ha effetti nocivi sulla salute umana o l'ambiente;	***soppresso***

Or. it

Emendamento 118
Karol Karski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 2 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente o un valore scatenante, misurato con adeguato metodo basato sugli effetti, a partire dal quale l'inquinante o gruppo di inquinanti ha effetti nocivi sulla salute umana o l'ambiente;	35) "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente o un valore scatenante, misurato con adeguato metodo basato sugli effetti, a partire dal quale l'inquinante o gruppo di inquinanti ha effetti nocivi sulla salute umana o l'ambiente***, sulla base delle principali prove delle conoscenze scientifiche disponibili***;

Or. en

Motivazione

È necessario stabilire standard di qualità ambientale specifici delle sostanze, sulla base di dati scientifici di alta qualità. Sono necessari maggiori risultati scientifici, metodi standard e convalidati e un documento di orientamento di riferimento per le applicazioni EBM (medicina basata sulle evidenze) e EBT (valori soglia basati sugli effetti).

Emendamento 119
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente o un valore scatenante, misurato con adeguato metodo basato sugli effetti, a partire dal quale l'inquinante o gruppo di inquinanti ha effetti nocivi sulla salute umana o l'ambiente;	35) "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente o un valore scatenante, misurato con adeguato metodo basato sugli effetti ***e scientificamente provato***, a partire dal quale l'inquinante o gruppo di inquinanti ha effetti nocivi sulla salute umana o l'ambiente;

Or. en

Emendamento 120
Christian Doleschal, Marlene Mortler, Stefan Berger, Christine Schneider, Norbert Lins, Jens Gieseke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 - lettera d
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
"standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere	***(35)*** "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere

superata per tutelare la salute umana e l'ambiente o un valore scatenante, misurato con adeguato metodo basato ***sugli effetti***, a partire dal quale l'inquinante o gruppo di inquinanti ha effetti nocivi sulla salute umana o l'ambiente;	superata per tutelare la salute umana e l'ambiente o un valore scatenante, misurato con adeguato metodo basato ***su dati scientifici***, a partire dal quale l'inquinante o gruppo di inquinanti ha effetti nocivi sulla salute umana o l'ambiente;

Or. de

Emendamento 121
Milan Brglez, Monika Beňová, Sara Cerdas, Robert Hajšel, Biljana Borzan, Maria Arena

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 37

Testo in vigore	*Emendamento*
	(d bis) il punto 37) è sostituito dal seguente:
"acque destinate al consumo umano": le acque disciplinate dalla direttiva ***80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE***;	***"37)*** "acque destinate al consumo umano": le acque disciplinate dalla direttiva ***(UE) 2020/2184;"***;

Or. en

(32000L0060)

Motivazione

Adeguamento tecnico. La direttiva Acqua potabile attualmente in vigore è la direttiva (UE) 2020/2184. Le altre due sono state abrogate.

Emendamento 122
Milan Brglez, Monika Beňová, Sara Cerdas, Robert Hajšel, Biljana Borzan, Maria Arena

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d ter (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 – punto 40

Testo in vigore	*Emendamento*
	(d ter) all'articolo 2, il punto 40) è sostituito dal seguente:
"valori limite di emissione": la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all'***articolo 16***.	***"40)*** "valori limite di emissione": la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all'***allegato I della direttiva 2008/105/CE***.
I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione. Per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;	I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione. Per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;***";***

Or. en

(32000L0060)

Motivazione

Adeguamento tecnico. L'articolo 16 della direttiva quadro sulle acque è stato soppresso. È pertanto opportuno fare riferimento al corrispondente elenco di sostanze prioritarie di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE.

Emendamento 123
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 bis. In caso di circostanze eccezionali di origine naturale o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o incidenti ***significativi*** di inquinamento, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici a valle situati in altri Stati membri, gli Stati membri provvedono a informare immediatamente le autorità competenti dei corpi idrici a valle e la Commissione e a mettere in atto la cooperazione necessaria per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze delle circostanze eccezionali o degli incidenti.	4 bis. In caso di circostanze eccezionali di origine naturale o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o incidenti di inquinamento, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici a valle situati in altri Stati membri, gli Stati membri provvedono a informare immediatamente le autorità competenti dei corpi idrici a valle e la Commissione e a mettere in atto la cooperazione necessaria per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze delle circostanze eccezionali o degli incidenti. ***Gli Stati membri danno altresì notifica a qualsiasi altro Stato membro che potrebbe essere negativamente colpito dall'inquinamento che si verifica nello Stato membro interessato. Tale notifica deve essere accompagnata anche dalla divulgazione ai portatori di interessi del bacino idrografico.***
	Per migliorare ulteriormente la cooperazione e il flusso di informazioni nel distretto idrografico internazionale, tutti i distretti idrografici internazionali devono disporre inoltre di una procedura chiara per la comunicazione delle emergenze e la risposta alle stesse.

Or. en

Emendamento 124
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

4 bis. In caso di circostanze eccezionali di origine naturale o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o incidenti significativi di inquinamento, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici a valle situati in altri Stati membri, gli Stati membri provvedono a informare immediatamente le autorità competenti dei corpi idrici a valle e la Commissione e a mettere in atto la cooperazione necessaria per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze ***delle*** circostanze eccezionali o ***degli incidenti***.	4 bis. In caso di circostanze eccezionali di origine naturale o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o incidenti significativi di inquinamento ***o altre variazioni dello stato di un corpo idrico***, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici a valle situati in altri Stati membri, gli Stati membri provvedono a informare immediatamente le autorità competenti dei corpi idrici a valle e la Commissione e a mettere in atto la cooperazione necessaria per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze ***di tali*** circostanze eccezionali o ***variazioni***.
	Or. cs

Emendamento 125
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) ***gli Stati membri attuano*** le misure necessarie per ridurre progressivamente ***l'***inquinamento ***causato*** dalle sostanze prioritarie ***e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici*** e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,	iv) ***la Commissione adotta*** le misure necessarie per ridurre progressivamente ***gli scarichi, le emissioni e le perdite dell'***inquinamento ***causati*** dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie ***entro un termine appropriato e comunque al più tardi entro 20 anni dall'inserimento di una data sostanza prioritaria nell'elenco delle sostanze pericolose di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE. Tale termine si applica fatta salva l'applicazione di scadenze più rigorose in altre normative dell'Unione applicabili. Gli Stati membri attuano tali misure e adottano le misure corrispondenti necessarie per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici***,

Or. en

Motivazione

L'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 6 della direttiva quadro sulle acque definiscono un obbligo a carico della Commissione di avanzare proposte per i controlli delle sostanze prioritarie (graduale riduzione delle emissioni, degli scarichi e delle perdite) nonché per le sostanze pericolose prioritarie (arresto o graduale eliminazione delle emissioni e degli scarichi). Per queste ultime, è stato espressamente indicato che il termine per tali misure non superi i 20 anni dall'adozione di dette proposte. Si tratta dell'attuazione da parte dell'UE del cosiddetto obiettivo generazionale adottato dalla convenzione OSPAR nel 1995. Tale obiettivo deve essere mantenuto.

Emendamento 126
Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,	iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie***.*** ***Tali misure sono principalmente rivolte e danno priorità all'eliminazione dell'inquinamento alla fonte***,

Or. en

Emendamento 127
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*

iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,	iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie***. Tali misure devono mirare principalmente a eliminare l'inquinamento alla fonte***,

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare e/o prevenire l'inquinamento a valle, le misure di limitazione alla fonte dell'inquinamento dovrebbero essere prioritarie rispetto agli interventi a valle.

Emendamento 128
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,	iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie ***a livelli tali da conseguire gli standard di qualità ambientale fissati***,

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la finalità prevista del testo.

Emendamento 129
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De

Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a) – punto iv)

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,;	iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie, ***ad eccezione di quelle non più utilizzate o prodotte in Europa***;

Or. it

Emendamento 130
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,	iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente***, e senza indebito ritardo,*** l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente***, senza indebito ritardo,*** le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,

Or. cs

Emendamento 131
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,	iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie ***e i livelli elevati di sostanze che destano preoccupazione***,

Or. en

Emendamento 132
Esther de Lange, Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) gli Stati membri attuano ***le*** misure necessarie per ***ridurre*** progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,	iv) gli Stati membri attuano misure necessarie ***basate principalmente sulle fonti*** per ***eliminare*** progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,

Or. en

Motivazione

A causa dei collegamenti naturali tra gli Stati membri, alcuni di essi fungono da "drenaggio" di sostanze pericolose e quindi risentono dell'inquinamento prodotto in altri Stati membri. L'unica soluzione è un approccio a livello europeo basato sulle fonti volto a evitare che tali sostanze siano riversate nell'ambiente.

Emendamento 133
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 4, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
le proroghe non superano il periodo corrispondente a ***due*** ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo;	***"***le proroghe non superano il periodo corrispondente a ***tre*** ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo;***";***

Or. en

(32000L0060)

Motivazione

Molti corpi idrici non riusciranno a conseguire gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque entro il termine attualmente specificato. È tuttavia fondamentale che gli Stati membri conseguano gli obiettivi fissati. Pertanto è stabilito un termine conseguibile.

Emendamento 134
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione*** affinché elabori specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque	3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati*** affinché elabori specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque conformemente

conformemente all'allegato V ***e definire*** formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.	all'allegato V***. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione affinché definisca*** formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'adozione di specifiche tecniche e metodi uniformi soddisfa i criteri degli atti delegati.

Emendamento 135
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è inserito il seguente paragrafo:
	"3 bis. Entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione elabora orientamenti tecnici e standard armonizzati a livello dell'UE per sistemi di misurazioni della qualità delle acque per il monitoraggio continuo e preciso dell'inquinamento (online).";

Or. en

Motivazione

Tale tipologia di sistemi è necessaria per informare le autorità competenti e il pubblico molto più rapidamente.

Emendamento 136
Alexandr Vondra

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 8 – paragrafi 4 e 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:	***soppresso***
"4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, punto 1.3.4, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.***	
5. L'AEA provvede affinché le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 4 siano periodicamente trattate e analizzate allo scopo di renderle disponibili, attraverso i pertinenti portali dell'Unione, per il riutilizzo da parte della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'Unione e di fornire alla Commissione, agli Stati membri e al pubblico informazioni aggiornate, obiettive, affidabili e comparabili, in particolare sullo stato, conformemente al regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*.***	
**** Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).***	
***** Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del***	

25.4.2007, pag. 1).

**** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).*

***** Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).";*

Or. en

Emendamento 137
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, punto 1.3.4, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.***	***soppresso***

Or. it

Emendamento 138
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, ***punto*** 1.3.4, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.	4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, ***punti*** 1.3.4 ***e 2.4.3***, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi ***direttamente*** a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo. ***Un regime di responsabilità estesa del produttore deve coprire i costi di raccolta, monitoraggio e valutazione dei dati relativi alle sostanze considerate e gli attori interessati in relazione agli obblighi stabiliti nella presente direttiva. A tal fine, entro [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione effettua un'analisi preliminare e una valutazione d'impatto di un potenziale regime di responsabilità estesa del produttore, affrontando tutte le specificità e le esigenze connesse a ciascuna delle diverse sostanze considerate.***

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 191, paragrafo 2, seconda frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica dell'Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

Emendamento 139
Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 200/60/CE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, punto 1.3.4, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.	4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, punto 1.3.4, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo. ***Al fine di garantire un'equa distribuzione dei costi per il monitoraggio degli obblighi di cui alla presente direttiva, è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore in linea con il principio "chi inquina paga". La responsabilità estesa del produttore è istituita entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].***

Or. en

Emendamento 140
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, punto 1.3.4, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.	4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, punto 1.3.4, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi ***pienamente*** a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)***, senza la necessità di chiedere tali informazioni alle autorità competenti,*** almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

Or. cs

Emendamento 141
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, ***punto*** 1.3.4, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.	4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, ***punti*** 1.3.4 ***e 2.4.3***, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

I nuovi obblighi di comunicazione dei dati di monitoraggio e dello stato corrispondente riguardano solo lo stato chimico ed ecologico delle acque superficiali. È opportuno estenderli per comprendere anche i dati di monitoraggio raccolti in merito allo stato chimico delle acque sotterranee e allo stato corrispondente.

Emendamento 142
Marina Mesure, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, ***punto*** 1.3.4, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.	4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, ***punti*** 1.3.4 ***e 2.4.3***, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

I nuovi obblighi di comunicazione dei dati di monitoraggio e dello stato corrispondente riguardano solo lo stato chimico ed ecologico delle acque superficiali. È opportuno estenderli per comprendere anche i dati di monitoraggio raccolti in merito allo stato chimico delle acque sotterranee e allo stato corrispondente.

Emendamento 143
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2000/60/CE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, ***punto*** 1.3.4, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.	4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, ***punti*** 1.3.4 ***e 2.4.3***, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero pubblicare i dati di monitoraggio annuali non solo per le acque superficiali, ma anche per le acque sotterranee. Il punto 1.3.4 riguarda la frequenza temporale del monitoraggio per le acque superficiali. Il punto 2.4.3 riguarda le disposizioni per il monitoraggio operativo delle acque sotterranee, che comprende, a sua volta, la frequenza temporale del monitoraggio.

Emendamento 144
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'AEA provvede affinché le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 4 siano periodicamente trattate e analizzate allo scopo di renderle disponibili, attraverso i pertinenti portali dell'Unione, per il riutilizzo da parte della Commissione e delle pertinenti agenzie	5. L'AEA provvede affinché le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 4 siano periodicamente trattate e analizzate allo scopo di renderle disponibili, attraverso i pertinenti portali dell'Unione, per il riutilizzo da parte della Commissione e delle pertinenti agenzie

dell'Unione e di fornire alla Commissione, agli Stati membri e al pubblico informazioni aggiornate, obiettive, affidabili e comparabili, in particolare sullo stato, conformemente al regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****.	dell'Unione e di fornire alla Commissione, agli Stati membri e al pubblico informazioni aggiornate, obiettive, affidabili e comparabili, in particolare sullo stato ***chimico***, conformemente al regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****.

Or. cs

Emendamento 145
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,	a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili, ***che saranno definite dalla Commissione con apposito regolamento delegato,***

Or. it

Emendamento 146
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora un obiettivo ***di qualità***, uno standard di qualità ***o*** un valore soglia, stabilito a norma della presente direttiva, delle direttive 2006/118/CE o 2008/105/CE o di qualunque altra normativa dell'Unione, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall'applicazione del	3. Qualora un obiettivo ***ambientale***, ***tra cui*** uno standard di qualità***,*** un valore soglia***, valori limite di emissione, delle perdite o degli scarichi e obiettivi di riduzione***, stabilito a norma della presente direttiva, delle direttive 2006/118/CE o 2008/105/CE o di qualunque altra

paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più rigidi sulle emissioni.

normativa dell'Unione, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più rigidi sulle emissioni.

Or. en

Emendamento 147
Milan Brglez, Monika Beňová, Sara Cerdas, Robert Hajšel, Biljana Borzan, Maria Arena

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 bis) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.	***"***1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure ***definiscono le priorità delle misure di controllo alla fonte ai sensi della pertinente normativa settoriale dell'Unione in materia di inquinamento. Gli interventi a valle sono applicati solo in ultima istanza qualora le misure di controllo alla fonte non conseguano un buono stato dei corpi idrici. I programmi di misure*** possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio. ***La Commissione elabora orientamenti volti a***

fornire criteri per valutare l'applicazione delle misure di controllo alla fonte e la necessità di adottare misure complementari a valle.";

Or. en

(32000L0060)

Motivazione

L'articolo 11 "Programma di misure" della direttiva quadro sulle acque dovrebbe consentire di adottare misure di controllo alla fonte per prevenire l'inquinamento idrico in linea con l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE e per sostenere gli Stati membri nella loro realizzazione degli obiettivi ambientali definiti nell'articolo 4 della direttiva quadro Acque. Sono necessari orientamenti in merito ai criteri per stabilire se sono state adottate tutte le misure proporzionate di controllo alla fonte prima di attuare gli interventi a valle. I criteri prendono in considerazione i dati delle emissioni dagli inventari delle emissioni.

Emendamento 148
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 bis) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali	***"***1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, ***che definisca le priorità delle misure di controllo alla fonte. Le soluzioni a valle devono essere applicate solo in ultima istanza qualora il controllo alla fonte non consegua un buono stato dei corpi idrici,*** che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4**.** ***La Commissione elabora orientamenti che definiscano i criteri per valutare l'applicazione delle misure di controllo alla fonte e la necessità di adottare misure***

compresi nel suo territorio.	***complementari a valle***. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.***";***

Or. en

(32000L0060)

Motivazione

L'opzione del trattamento a valle deve essere sempre applicata parallelamente alle misure di controllo alla fonte dal momento che tale trattamento non sarà in grado di risolvere il problema per tutte le dimensioni degli impianti di trattamento.

Emendamento 149
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) misure per eliminare nelle acque superficiali l'inquinamento da sostanze pericolose prioritarie e ridurre gradualmente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 4 per i corpi idrici superficiali;	k) misure per eliminare nelle acque superficiali l'inquinamento da sostanze pericolose prioritarie ***e i livelli elevati di sostanze che destano preoccupazione*** e ridurre gradualmente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 4 per i corpi idrici superficiali;

Or. en

Emendamento 150
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) misure per eliminare nelle acque superficiali l'inquinamento da sostanze pericolose prioritarie e ridurre gradualmente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 4 per i corpi idrici superficiali;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. cs

Emendamento 151
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 11 – paragrafo 5 – secondo trattino

Testo in vigore	*Emendamento*
	(8 bis) all'articolo 11, paragrafo 5, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
– siano esaminati ***e*** riveduti, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni,	***"***– siano esaminati***,*** riveduti, a seconda delle necessità, ***e temporaneamente sospesi in caso di emergenze*** i pertinenti permessi e autorizzazioni***. A tal fine***, ***gli Stati membri provvedono affinché i fornitori dei servizi idrici siano consultati prima del rilascio del permesso. Le autorità tengono conto di tali informazioni quando definiscono le condizioni di autorizzazione,";***

Or. en

(32000L0060)

Emendamento 152
Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(8 bis) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che ***tiene*** conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.	***"***Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che ***definisce le priorità delle misure di controllo alla fonte. Qualora le misure di controllo alla fonte non conseguano un buono stato dei corpi idrici, occorre applicare in ultima istanza gli interventi a valle, tenendo*** conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.***";***

Or. en

(32000L0060)

Emendamento 153
Alexandr Vondra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che viene a conoscenza di un problema che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma non risolvibile al suo interno ne ***dà*** notifica alla Commissione e a qualsiasi altro Stato membro interessato, raccomandando soluzioni.	1. Lo Stato membro che viene a conoscenza di un problema che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma non risolvibile al suo interno ne ***può dare*** notifica alla Commissione e a qualsiasi altro Stato membro interessato, raccomandando soluzioni.

Or. en

Emendamento 154
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri interessati cooperano per individuare l'origine dei problemi di cui al paragrafo 1 e le misure necessarie per affrontarli.	***La Commissione dà una risposta alle notifiche degli Stati membri entro un termine di sei mesi. Qualora il problema riguardi il mancato conseguimento di un buono stato chimico, la Commissione interviene in conformità dell'articolo 7 bis della direttiva 2008/105/CE.*** Gli Stati membri interessati cooperano per individuare l'origine dei problemi di cui al paragrafo 1 e le misure necessarie per affrontarli.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone all'articolo 12, paragrafo 1, che gli Stati membri debbano ora essere tenuti a dare notifica alla Commissione e ad altri Stati membri dei problemi che non possono essere affrontati a livello di Stato membro anziché dell'attuale relazione facoltativa. Allo stesso tempo, la Commissione propone di sopprimere l'obbligo a carico della Commissione di darne seguito. Ciò è inaccettabile, tanto più che le azioni alla fonte possono essere effettuate quasi esclusivamente a livello dell'UE. Sebbene gli Stati membri possano avviare determinate misure a livello dell'UE, la Commissione dovrebbe essere altresì considerata pienamente responsabile a procedervi.

Emendamento 155
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri si rispondono in modo tempestivo, e comunque non oltre ***tre mesi*** dopo la notifica da parte di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1.	Gli Stati membri si rispondono in modo tempestivo, e comunque non oltre ***un mese*** dopo la notifica da parte di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

È necessaria una risposta più rapida per disporre di migliori risorse per affrontare eventi problematici aventi un impatto minimo sulla salute umana nonché sull'ecosistema.

Emendamento 156
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione è informata di tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 2 ***ed è*** invitata a parteciparvi. Se del caso la Commissione, tenendo conto delle relazioni elaborate a norma dell'articolo 13, valuta se sia necessario intraprendere ulteriori azioni a livello dell'Unione per ridurre gli impatti transfrontalieri sui corpi idrici.	3. La Commissione è informata di tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 2 ***e può essere*** invitata a parteciparvi. Se del caso la Commissione, tenendo conto delle relazioni elaborate a norma dell'articolo 13, valuta se sia necessario intraprendere ulteriori azioni a livello dell'Unione per ridurre gli impatti transfrontalieri sui corpi idrici.

Or. en

Motivazione

La partecipazione della Commissione all'assistenza pertinente dovrebbe essere a discrezione degli Stati membri interessati.

Emendamento 157
Esther de Lange, Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) La Commissione presenta un quadro legislativo per un approccio europeo basato sulle fonti alla prevenzione dell'inquinamento da sostanze pericolose e da sostanze chimiche persistenti, affinché tutti gli Stati membri affrontino le conseguenze negative di tali sostanze pericolose e sostanze chimiche persistenti.

Or. en

Motivazione

A causa dei collegamenti naturali tra gli Stati membri, alcuni di essi fungono da "drenaggio" di sostanze pericolose e quindi risentono dell'inquinamento prodotto in altri Stati membri. L'unica soluzione è un approccio a livello europeo basato sulle fonti volto a evitare che tali sostanze siano riversate nell'ambiente.

Emendamento 158
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) all'articolo 15, il paragrafo 3 è	***soppresso***

soppresso;

Or. en

Emendamento 159
Milan Brglez, Monika Beňová, Sara Cerdas, Robert Hajšel, Biljana Borzan, Maria Arena

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) all'articolo 15, il paragrafo 3 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La disposizione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque impone agli Stati membri di presentare, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun piano di gestione dei bacini idrografici, una relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto. Tale disposizione non dovrebbe essere soppressa e dovrebbe essere mantenuta nella rispettiva normativa per monitorare i progressi nell'attuazione delle misure nel quadro dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Emendamento 160
Milan Brglez, Monika Beňová, Sara Cerdas, Robert Hajšel, Biljana Borzan, Maria Arena

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(10 bis) all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun piano di gestione dei bacini idrografici o dall'aggiornamento	***"***Gli Stati membri, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun piano di gestione dei bacini idrografici o dall'aggiornamento

previsto all'articolo 13, presentano una relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto.	previsto all'articolo 13, presentano una relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto. ***La Commissione adotta orientamenti e modelli relativi al contenuto, alla struttura e al formato delle relazioni provvisorie di cui al primo comma entro ... [inserire data corrispondente a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].";***

Or. en

(32000L0060)

Motivazione

L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva quadro Acque impone agli Stati membri di presentare, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun piano di gestione dei bacini idrografici, una relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto. Tale disposizione non dovrebbe essere soppressa e dovrebbe essere mantenuta nella rispettiva normativa per monitorare i progressi nell'attuazione delle misure nel quadro dei piani di gestione dei bacini idrografici. Al fine di garantire la chiarezza e la coerenza in termini di comunicazione tra gli Stati membri, la Commissione dovrebbe adottare orientamenti adeguati.

Emendamento 161
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) è inserito il seguente paragrafo:
	"3 bis. La Commissione respinge i piani di gestione dei bacini idrografici presentati dagli Stati membri qualora tali piani non comprendano gli elementi elencati nell'allegato VII della presente direttiva.";

Or. en

Emendamento 162
Ulrike Müller

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2000/60/CE
Articoli 16 e 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) gli articoli 16 e 17 sono soppressi;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Gli articoli 16 e 17 comprendono disposizioni preziose per la valutazione e la gestione dei rischi. Il testo originario dovrebbe essere sostanzialmente mantenuto.

Emendamento 163
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2000/60/CE
Articoli 16 e 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) gli articoli 16 e 17 sono soppressi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 164
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(11 bis) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente e, per le sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 2, punto 30, ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi, emissioni e perdite. Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione, secondo le procedure stabilite dal trattato.	***"***1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente e, per le sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 2, punto 30, ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi, emissioni e perdite ***alla fonte***. Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione, secondo le procedure stabilite dal trattato.***";***

Or. en

(32000L0060)

Emendamento 165
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) una sintesi delle eventuali proposte, misure di controllo e strategie volte a tenere sotto controllo l'inquinamento chimico o arrestare o eliminare gradualmente le sostanze pericolose;	e) una sintesi delle eventuali proposte, misure di controllo e strategie volte a tenere sotto controllo l'inquinamento chimico o arrestare o eliminare gradualmente le sostanze pericolose ***e i livelli elevati di sostanze che destano preoccupazione***;

Or. en

Emendamento 166
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 20 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere ***dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]***.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere ***da 36 mesi dall'emanazione delle linee guida di riferimento sui metodi basati sugli effetti***.

Or. it

Emendamento 167
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 20 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ***Gli Stati membri devono avere tutto il tempo per selezionare e notificare i loro esperti pertinenti.***

Or. en

Emendamento 168
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.	1. La Commissione è assistita da un comitato ***al quale partecipano, in qualità di rappresentanti degli Stati membri, gli esperti anche in materia di realizzazione e gestione di opere di difesa e regolazione idraulica, di provvista e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo e di intervento di salvaguardia ambientale***. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Or. it

Emendamento 169
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2000/60/CE
Allegato VII – parte A – punto 7.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7.7. Sintesi delle misure adottate per ridurre le emissioni di sostanze prioritarie ed eliminare gradualmente le emissioni di sostanze pericolose prioritarie;	7.7. Sintesi delle misure adottate per ridurre le emissioni di sostanze prioritarie ***e i livelli elevati di sostanze che destano preoccupazione*** ed eliminare gradualmente le emissioni di sostanze pericolose prioritarie ***e i livelli elevati di sostanze che destano preoccupazione***;

Or. en

Emendamento 170
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Allegato VII – parte A – punto 7.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) all'allegato VII, parte A, punto 7.7, è inserito il seguente punto:
	"7.7 bis. Sintesi delle misure adottate per digitalizzare il settore idrico.";

Or. en

Emendamento 171
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2000/60/CE
Allegato VIII

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II;	***soppresso***

Or. it

Emendamento 172
Milan Brglez, Monika Beňová, Sara Cerdas, Robert Hajšel, Biljana Borzan, Maria Arena

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2000/60/CE
Allegati IX e X

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***l'allegato X è soppresso***.	(20) ***gli allegati IX e X sono soppressi***.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico. Tutti i riferimenti all'allegato IX nel testo rivisto della direttiva quadro Acque sono stati soppressi. Pertanto, è possibile abrogare l'allegato IX in quanto tale.

Emendamento 173
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono quanto segue:	1. La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60/CE. ***La gerarchia di misure da adottare definisce le priorità delle restrizioni e di altre misure di controllo alla fonte.*** Queste misure comprendono quanto segue:

Or. en

Emendamento 174
Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono quanto segue:	1. La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60/CE. Queste misure***, che definiscono le priorità del controllo***

alla fonte, comprendono quanto segue:

Or. en

Emendamento 175
Marina Mesure, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) criteri per valutare il buono stato ecologico delle acque sotterranee.

Or. en

Motivazione

Sono necessari criteri di valutazione per proteggere gli ecosistemi acquatici e la loro biodiversità.

Emendamento 176
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) criteri per valutare il buono stato ecologico delle acque sotterranee.

Or. en

Motivazione

Sono necessari criteri di valutazione del buono stato ecologico per le acque sotterranee per proteggere gli ecosistemi acquatici e la loro biodiversità.

Emendamento 177
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i valori soglia stabiliti a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, ed elencati nell'allegato II, parte D.	c) i valori soglia stabiliti a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, ed elencati nell'allegato II, parte D. ***I valori soglia applicabili alle acque sotterranee non sono superiori agli SQA corrispondenti per le acque superficiali, considerando che gli ecosistemi delle acque sotterranee sono più vulnerabili ai fattori di stress e ai danni irreversibili rispetto ad altri ecosistemi di acqua dolce.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il documento di orientamento dell'EMA (EMA/CVMP/ERA/103555/2015) nonché con il parere del CSRSAE sugli standard delle acque sotterranee.

Emendamento 178
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2006/118/EC
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***i valori soglia stabiliti*** a livello ***dell'Unione in*** conformità ***dell'articolo 8, paragrafo 3, ed elencati nell'allegato II, parte D.***;	c) ***gli standard di qualità ambientale definiti*** a livello ***europeo, che garantiranno*** conformità ***tra gli Stati membri, evitando disuguaglianze nella classificazione chimica***;

Emendamento 179
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I valori soglia di cui al paragrafo 1, lettera b), possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei.;	***soppresso***

Or. it

Emendamento 180
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Isabella Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera c
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
'5.	
Tutti i valori soglia di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nei piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, insieme a una sintesi delle informazioni stabilite nell'allegato II, parte C, della presente direttiva.	

Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri comunicano all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) i valori soglia nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ECHA rende pubbliche tali informazioni.;'

Or. it

Emendamento 181
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera d
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri modificano l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento segnalino la necessità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall'elenco. Se sono fissati o modificati valori soglia a livello dell'Unione, gli Stati membri adeguano a tali valori l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio. ;	***soppresso***

Or. it

Emendamento 182
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera d
Direttiva 2006/118/CE

Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri modificano l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento segnalino la necessità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall'elenco. Se sono fissati o modificati valori soglia a livello dell'Unione, gli Stati membri adeguano a tali valori l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio.	Gli Stati membri modificano l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento***, anche tenendo conto del principio di precauzione,*** segnalino la necessità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall'elenco. Se sono fissati o modificati valori soglia a livello dell'Unione, gli Stati membri adeguano a tali valori l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio.

Or. cs

Emendamento 183
Milan Brglez, Monika Beňová, Sara Cerdas, Robert Hajšel, Biljana Borzan, Maria Arena, Tiemo Wölken

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 3 il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
Entro il 22 dicembre 2009 la Commissione pubblica una relazione ***sulla scorta*** delle informazioni ***comunicate dagli*** Stati membri a norma del paragrafo 5.	***"***La Commissione pubblica una relazione ***sui valori soglia nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), un anno dopo la comunicazione all'ECHA*** delle informazioni ***da parte degli*** Stati membri a norma del paragrafo 5.***";***

Or. en

(32006L0118)

Motivazione

La data indicata nel testo originale dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2006/118/CE si riferisce all'attuale obbligo per gli Stati membri di stabilire valori soglia nazionali entro il 22 dicembre 2008, in conformità all'articolo 3, paragrafo 5. Nel testo rivisto della Commissione, l'articolo 3, paragrafo 5, è modificato e gli Stati membri devono comunicare all'ECHA le soglie nazionali 18 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva modificativa.

Emendamento 184
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell'allegato I e i valori soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; o;	***soppresso***

Or. it

Emendamento 185
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
	"2 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per proteggere i siti vulnerabili, quali i siti dipendenti dalle acque sotterranee di Natura 2000,

dall'inquinamento o dal drenaggio.";

Or. en

Emendamento 186
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – puntot 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6a – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per istituire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall'ECHA, un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario raccogliere presso gli Stati membri dati di monitoraggio a livello dell'Unione e per stabilire i formati che gli Stati membri devono usare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per istituire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall'ECHA, un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario raccogliere presso gli Stati membri dati di monitoraggio a livello dell'Unione e per stabilire i formati che gli Stati membri devono usare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. ***Sono indicati tecniche e metodi analitici uguali per tutti gli Stati membri al fine di evitare la formazione di dati non confrontabili.*** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 187
Christian Doleschal, Marlene Mortler, Stefan Berger, Christine Schneider, Norbert Lins, Jens Gieseke

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'elenco di controllo contiene un massimo di cinque sostanze o gruppi di sostanze e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.	L'elenco di controllo contiene un massimo di cinque sostanze o gruppi di sostanze e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi ***o eccessivi oneri burocratici*** per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.

Or. de

Emendamento 188
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'elenco di controllo contiene un massimo di cinque sostanze o gruppi di sostanze e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti.	L'elenco di controllo contiene un massimo di cinque sostanze o gruppi di sostanze e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi ***o capacità amministrativa*** per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati

Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.	di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.

Or. en

Emendamento 189
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'elenco di controllo contiene ***un massimo di*** cinque sostanze o gruppi di sostanze ***e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono*** selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.	L'elenco di controllo contiene ***almeno*** cinque sostanze o gruppi di sostanze selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti ***e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti***. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni. ***Il primo elenco di controllo contiene solfati.***

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe stabilire un minimo, anziché di un massimo, per il numero di sostanze da inserire nell'elenco di controllo. I solfati sono un inquinante comune nelle acque reflue delle industrie chimiche, minerarie, metallurgiche e della pasta per carta. I solfati sono elencati tra i principali inquinanti nell'allegato II, parte B. Dovrebbero essere inseriti nell'elenco di controllo in modo da disporre di dati di monitoraggio sufficienti.

Emendamento 190
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'elenco di controllo contiene ***un massimo di cinque*** sostanze o gruppi di sostanze e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.	L'elenco di controllo contiene sostanze o gruppi di sostanze e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.

Or. en

Emendamento 191
Ulrike Müller

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio.	Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio. ***La Commissione valuta se sia necessario includere i metaboliti non rilevanti dei pesticidi nell'elenco di***

	controllo per migliorare la disponibilità di dati sulla loro presenza per quanto riguarda l'ambito di applicazione della presente direttiva.

Or. en

(Il presente emendamento corrisponde a una modifica della direttiva 2008/105/CE all'allegato I, tabella, riga 7)

Motivazione

La direttiva (UE) 2020/2184 sull'acqua potabile non fissa un valore limite per i metaboliti non rilevanti dei pesticidi. Dal momento che gli standard di qualità per l'acqua potabile dovrebbero avere il livello relativamente più elevato in relazione ad altri standard di qualità per le acque, non si comprende il motivo per cui standard più rigorosi debbano applicarsi ad altri tipi di acque. Al contrario, la Commissione dovrebbe valutare l'aggiunta dei metaboliti non rilevanti dei pesticidi agli elenchi di controllo da stabilire a norma dell'articolo 2, punto 6), e dell'articolo 3, punto 7), della proposta.

Emendamento 192
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il ***loro*** monitoraggio.	Saranno individuati metodi adeguati per il monitoraggio ***di microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena possibile ed entro 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa. Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati i metodi di monitoraggio***.

Or. en

Emendamento 193

Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio.	Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio***, a seguito di discussioni pubbliche e della partecipazione dei portatori di interessi pertinenti***.

Or. en

Emendamento 194
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio.	Nell'elenco di controllo figureranno ***senza indebito ritardo*** anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio.

Or. cs

Emendamento 195
Karol Karski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:	L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto ***delle principali prove delle conoscenze scientifiche e*** delle seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

I metodi di monitoraggio che non poggiano su una solida base scientifica determineranno potenzialmente dati fuorvianti che potrebbero creare inutili preoccupazioni da parte del pubblico; pertanto, la determinazione di quali siano i "metodi adeguati per il monitoraggio" dovrebbe essere effettuata sulla base delle principali prove delle conoscenze scientifiche e tenendo conto dell'importanza degli impatti sull'ambiente e sulla salute pubblica.

Emendamento 196
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:	L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle ***principali conoscenze scientifiche e delle*** seguenti informazioni:

Or. it

Emendamento 197
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:	L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze ***e degli indicatori*** da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 198
Marina Mesure, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:	L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze ***e degli indicatori*** da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che i risultati sulla protezione degli ecosistemi acquatici, in particolare gli ecosistemi delle acque sotterranee e la loro biodiversità, siano integrati nell'aggiornamento della gestione delle acque sotterranee e delle normative in materia. I contaminanti materiali e termici influenzano le comunità biotiche delle acque sotterranee e i loro servizi ecosistemici per mantenere pulite le acque sotterranee come importante risorsa di acqua potabile.

Emendamento 199
Marina Mesure, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) le informazioni sui volumi di produzione, gli usi, le proprietà intrinseche (compresa la mobilità nel suolo e, se pertinente, la dimensione delle particelle), le concentrazioni nell'ambiente e gli effetti negativi per la salute umana e l'ambiente acquatico di una particolare sostanza o gruppo di sostanze, comprese le informazioni raccolte a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006***, (CE) n. 1107/2009****, (UE) n. 528/2012*****, (UE) 2019/6****** del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2001/83/CE******* e 2009/128/CE******** del Parlamento europeo e del Consiglio;	(e) le informazioni sui volumi di produzione, gli usi, le proprietà intrinseche (compresa la mobilità nel suolo e, se pertinente, la dimensione delle particelle), le concentrazioni nell'ambiente e gli effetti negativi per la salute umana e l'ambiente acquatico di una particolare sostanza o gruppo di sostanze, comprese le informazioni raccolte a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006***, (CE) n. 1107/2009****, (UE) n. 528/2012*****, (UE) 2019/6****** del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2001/83/CE******* e 2009/128/CE******** del Parlamento europeo e del Consiglio***, tra cui orientamenti raccolti dall'applicazione, ad esempio gli orientamenti dell'Agenzia europea per i medicinali sulla valutazione dei rischi ambientali e sanitari dei medicinali veterinari sulle acque sotterranee (EMA/CVMP/ERA/103555/2015 del 30 aprile 2018)***;

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che i risultati sulla protezione degli ecosistemi acquatici, in particolare gli ecosistemi delle acque sotterranee e la loro biodiversità, siano integrati nell'aggiornamento della gestione delle acque sotterranee e delle normative in materia. I contaminanti materiali e termici influenzano le comunità biotiche delle acque sotterranee e i loro servizi ecosistemici per mantenere pulite le acque sotterranee come importante risorsa di acqua potabile.

Emendamento 200
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione ***e dati e*** informazioni ***ottenuti*** attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale**,** dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;	(f) progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni ***sull'impatto dei contaminanti materiali e termici nonché sugli impatti delle miniere, delle cave e delle gallerie in superficie e sotterranee sugli ecosistemi delle acque sotterranee e sugli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee nonché sulla loro biodiversità,*** su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione***, nonché*** informazioni ***e dati raccolti*** attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale ***e*** dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che i risultati sulla protezione degli ecosistemi acquatici, in particolare gli ecosistemi delle acque sotterranee e la loro biodiversità, siano integrati nell'aggiornamento della gestione delle acque sotterranee e delle normative in materia. I contaminanti materiali e termici influenzano le comunità biotiche delle acque sotterranee e i loro servizi ecosistemici per mantenere pulite le acque sotterranee. È inoltre opportuno considerare gli impatti delle miniere, delle cave e delle gallerie in superficie e sotterranee.

Emendamento 201
Marina Mesure, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di	(f) progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni ***sull'impatto dei contaminanti materiali e termici sugli ecosistemi delle acque***

previsione e dati e informazioni ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;	***sotterranee e sugli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee nonché sulla loro biodiversità,*** su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione e dati e informazioni ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che i risultati sulla protezione degli ecosistemi acquatici, in particolare gli ecosistemi delle acque sotterranee e la loro biodiversità, siano integrati nell'aggiornamento della gestione delle acque sotterranee e delle normative in materia. I contaminanti materiali e termici influenzano le comunità biotiche delle acque sotterranee e i loro servizi ecosistemici per mantenere pulite le acque sotterranee come importante risorsa di acqua potabile.

Emendamento 202
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La responsabilità estesa del produttore è istituita entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. A partire da tale data l'elenco di controllo è aggiornato ogni 36 mesi.	La responsabilità estesa del produttore è istituita entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. A partire da tale data l'elenco di controllo è aggiornato ogni 36 mesi ***o non appena saranno individuati metodi adeguati per il monitoraggio delle microplastiche e di determinati geni di resistenza antimicrobica***.

Or. en

Emendamento 203
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***monitorano*** per un periodo di 24 mesi ciascuna sostanza o gruppo di sostanze presente nell'elenco di controllo presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall'istituzione dell'elenco di controllo.	Gli Stati membri ***predispongono meccanismi per monitorare*** per un periodo di 24 mesi ciascuna sostanza o gruppo di sostanze presente nell'elenco di controllo presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall'istituzione dell'elenco di controllo.

Or. en

Motivazione

Chiarimento del testo per consentire la possibilità di delegare il monitoraggio a un impianto di monitoraggio europeo centralizzato.

Emendamento 204
Karol Karski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***monitorano*** per un periodo di 24 mesi ciascuna sostanza o gruppo di sostanze presente nell'elenco di controllo presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio ***inizia*** entro ***sei*** mesi dall'istituzione dell'elenco di controllo.	Gli Stati membri ***possono monitorare*** per un periodo di 24 mesi ciascuna sostanza o gruppo di sostanze presente nell'elenco di controllo presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio ***può iniziare*** entro ***nove*** mesi dall'istituzione dell'elenco di controllo.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri non sono tenuti a monitorare nuove sostanze o gruppo di sostanze inseriti nell'elenco di controllo. Tale obbligo dovrebbe rimanere indicativo.

Emendamento 205
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro seleziona almeno ***una stazione*** di monitoraggio, più il numero di stazioni pari alla sua superficie totale, in km2, di corpi idrici sotterranei divisa per ***60 000*** (arrotondato al numero intero più vicino).	Lo Stato membro seleziona almeno ***due stazioni*** di monitoraggio, più il numero di stazioni pari alla sua superficie totale, in km2, di corpi idrici sotterranei divisa per ***10 000*** (arrotondato al numero intero più vicino).

Or. en

Motivazione

Ogni Stato membro dovrebbe avere almeno due stazioni di monitoraggio per l'elenco di controllo delle acque sotterranee. Per quanto riguarda le stazioni di monitoraggio aggiuntive, l'applicazione di un divisore pari a 60 000 indicherebbe che ogni Stato membro più piccolo di 30 000 km² non avrebbe alcuna stazione di monitoraggio aggiuntiva (ossia quattro Stati membri). Altri 11 Stati membri avrebbero solo una stazione aggiuntiva. La Germania avrebbe solo sei ulteriori stazioni e la Francia, in quanto Stato membro più grande, ne avrebbe solo 11 in più, il che non è sufficiente per fornire una situazione rappresentativa dell'inquinamento. Dovrebbe esserci una stazione di monitoraggio aggiuntiva ogni 10 000 km².

Emendamento 206
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

5 bis. Gli Stati membri valutano ogni due anni l'impatto sulla qualità delle acque dello sviluppo economico delle industrie legate alla transizione energetica, ad esempio il settore minerario, e informano la Commissione sulle nuove minacce identificate per aggiornare di conseguenza l'elenco di controllo. La valutazione è facilmente accessibile al pubblico.

Or. en

Motivazione

Il rispetto da parte dell'UE dei suoi obiettivi in materia di neutralità in termini di emissioni di carbonio non deve essere conseguito a scapito di impatti ecologici notevoli e non quantificati sui nostri ecosistemi e sulla biodiversità. Gli Stati membri devono monitorare le pubblicazioni scientifiche sullo stato dell'arte per valutare meglio le minacce causate da determinati settori emergenti.

Emendamento 207
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) è inserito il seguente articolo 6 bis bis:
	"Articolo 6 bis bis
	Estrazione delle acque sotterranee per uso termico
	Le acque sotterranee possono essere estratte per uso termico solo se non incidono negativamente su un ecosistema esistente delle acque sotterranee in seguito all'estrazione e dopo la reiniezione. Le autorità competenti adottano altresì tutte le misure necessarie per ridurre progressivamente al minimo le immissioni antropiche di calore, freddo o acque superficiali contaminate nelle

acque sotterranee, al fine di garantire la protezione degli ecosistemi delle acque sotterranee e di altri ecosistemi acquatici e terrestri, qualora tali ecosistemi, la loro biodiversità e i loro utilizzi dipendano dal corpo idrico sotterraneo interessato. Le misure necessarie a tal fine sono incluse nel programma di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione europea valuta gli impatti termici sulle acque sotterranee per garantire la protezione degli ecosistemi delle acque sotterranee nonché di altri ecosistemi acquatici che dipendono dal corpo idrico sotterraneo interessato, da corredare, se del caso, di una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

Or. en

Motivazione

Gli ecosistemi delle acque sotterranee e la loro biodiversità non sono ancora efficacemente protetti dalla vigente direttiva. Dall'ultima modifica della direttiva sulle acque sotterranee, la ricerca ha dimostrato che l'inquinamento termico incide anche sugli ecosistemi e che è necessario intervenire per preservare la funzione di autodepurazione delle acque sotterranee, anche per mantenere la purezza di una risorsa di acqua potabile importante per l'uso come acqua potabile. La Commissione dovrebbe valutare tali effetti e presentare una proposta legislativa, se del caso.

Emendamento 208
Marina Mesure, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) è inserito il seguente articolo:
	"Articolo 6 bis bis

Le acque sotterranee possono essere estratte per uso termico solo se non incidono negativamente su un ecosistema esistente delle acque sotterranee in seguito all'estrazione e dopo la reiniezione. Le autorità competenti adottano altresì tutte le misure necessarie per ridurre progressivamente al minimo le immissioni antropiche di calore, freddo o acque superficiali contaminate nelle acque sotterranee, al fine di garantire la protezione degli ecosistemi delle acque sotterranee e di altri ecosistemi acquatici e terrestri, qualora tali ecosistemi, la loro biodiversità e i loro utilizzi dipendano dal corpo idrico sotterraneo interessato. Le misure necessarie a tal fine sono incluse nel programma di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE. Entro [il primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione europea presenta criteri per migliorare la protezione degli ecosistemi delle acque sotterranee al Parlamento europeo e al Consiglio.";

Or. en

Motivazione

La protezione degli ecosistemi acquatici, in particolare degli ecosistemi delle acque sotterranee, e della loro biodiversità non è ancora efficacemente garantita dalle regolamentazioni vigenti. Dall'ultima modifica della direttiva sulle acque sotterranee, la ricerca ha dimostrato che l'inquinamento termico incide anche sugli ecosistemi e che è necessario intervenire per preservare la funzione di autodepurazione delle acque sotterranee, nonché per mantenere la purezza di una risorsa di acqua potabile importante per la società.

Emendamento 209
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) è inserito il seguente articolo 6 bis bis:
	"Articolo 6 bis bis
	Impianto di monitoraggio europeo
	La Commissione europea si adopera per la designazione di un unico impianto di monitoraggio europeo che sia in grado di adempiere i necessari requisiti per il monitoraggio qualora sia richiesto dagli Stati membri, alleviando in tal modo i loro oneri finanziari e amministrativi. L'utilizzo di tale impianto è volontario e non pregiudica gli accordi già stabiliti dagli Stati membri.";

Or. en

Motivazione

Affinché gli Stati membri con capacità amministrative e finanziarie limitate siano in grado di adempiere i requisiti per il monitoraggio, è opportuno creare un unico impianto di monitoraggio ad accesso volontario.

Emendamento 210
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni***, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e*** l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.	1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B. ***A tal fine, la Commissione dovrebbe identificare il livello e la combinazione appropriata, proporzionata ed efficace in termini di***

	costi, di controlli sui prodotti e sui processi sia per le fonti puntuali che per quelle diffuse. Le sostanze dovrebbero inoltre essere classificate come prioritarie per l'azione sulla base del rischio identificato da una procedura di valutazione semplificata basata su principi scientifici.

Or. it

Emendamento 211
Karol Karski
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni, l'elenco degli inquinanti ***che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti*** e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.	1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni, l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.

Or. en

Motivazione

La proposta trasferisce alla Commissione il potere di modificare gli elenchi degli inquinanti delle acque superficiali e sotterranee, trasformando drasticamente il processo da una procedura di codecisione che prevede la partecipazione del Parlamento europeo e del Consiglio a un atto delegato che conferisce ulteriori poteri alla Commissione e solo un potere di veto al Parlamento europeo e al Consiglio. Il mantenimento della procedura di codecisione garantirebbe una procedura più trasparente e democratica.

Emendamento 212

Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione ***riesamina***, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.	1. La Commissione ***presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea per riesaminare***, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.

Or. en

Motivazione

Il potere di adottare atti delegati dovrebbe essere conferito alla Commissione europea per modificare solo gli elementi non essenziali di una normativa dell'UE.

Emendamento 213
Christian Doleschal, Marlene Mortler, Stefan Berger, Christine Schneider, Norbert Lins, Jens Gieseke

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La Commissione ***riesamina***, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di	(1) La Commissione ***presenta una proposta al Parlamento e al Consiglio dell'UE per riesaminare***, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni, l'elenco

cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.	degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.

Or. de

Emendamento 214
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a ***sei*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni ***sei*** anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.	1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a ***quattro*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni ***quattro*** anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.

Or. en

Motivazione

Vista la grande importanza dell'acqua pulita per la salute umana, la salute animale e gli ecosistemi, non è sufficiente riesaminare l'elenco degli inquinanti e gli standard di qualità solo ogni sei anni. Nella direttiva quadro sulle acque originaria era previsto un riesame ogni quattro anni. Tale frequenza dovrebbe essere nuovamente applicata.

Emendamento 215
Michal Wiezik

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a ***sei*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni ***sei*** anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.	1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a ***quattro*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni ***quattro*** anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.

Or. en

Emendamento 216
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a ***sei*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni ***sei*** anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.	1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a ***quattro*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni ***quattro*** anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.

Or. en

Emendamento 217
Christian Doleschal, Marlene Mortler, Stefan Berger, Christine Schneider, Norbert Lins, Jens Gieseke

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o stralciando gli inquinanti delle acque sotterranee e le relative norme di qualità ivi stabilite e di modificare la parte B per adeguarla al progresso tecnico e scientifico aggiungendo inquinanti o indicatori per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali.	***soppresso***

Or. de

Motivazione

In caso di modifiche sostanziali, per motivi di trasparenza e partecipazione democratica, si dovrebbero seguire le consuete procedure legislative.

Emendamento 218
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o stralciando gli inquinanti delle acque sotterranee e le relative norme di qualità ivi stabilite e di modificare la parte B per adeguarla al progresso tecnico e scientifico aggiungendo	***soppresso***

inquinanti o indicatori per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali.

Or. en

Motivazione

Il potere di adottare atti delegati dovrebbe essere conferito alla Commissione europea per modificare solo gli elementi non essenziali di una normativa dell'UE.

Emendamento 219
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine ***di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o stralciando gli inquinanti delle acque sotterranee e le relative norme di qualità ivi stabilite e*** di modificare la parte B per adeguarla al progresso tecnico e scientifico aggiungendo inquinanti o indicatori per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali.	2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine di modificare la parte B per adeguarla al progresso tecnico e scientifico aggiungendo inquinanti o indicatori per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali.

Or. it

Emendamento 220
Karol Karski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine di ***modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o stralciando gli inquinanti delle acque sotterranee e le relative norme di qualità ivi stabilite e di*** modificare la parte B per adeguarla al progresso tecnico e scientifico aggiungendo inquinanti o indicatori per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali.	2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine di modificare la parte B per adeguarla al progresso tecnico e scientifico aggiungendo inquinanti o indicatori per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali.

Or. en

Motivazione

La proposta trasferisce alla Commissione il potere di modificare gli elenchi degli inquinanti delle acque superficiali e sotterranee, trasformando drasticamente il processo da una procedura di codecisione che prevede la partecipazione del Parlamento europeo e del Consiglio a un atto delegato che conferisce ulteriori poteri alla Commissione e solo un potere di veto al Parlamento europeo e al Consiglio. Il mantenimento della procedura di codecisione garantirebbe una procedura più trasparente e democratica.

Emendamento 221
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Entro il 12 gennaio 2025, la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nel parametro "PFAS – totale". Entro il 12 gennaio 2026 la Commissione modifica l'allegato I per fissare uno standard di

qualità per il parametro "PFAS – totale".

Or. en

Motivazione

Le PFAS comprendono un totale di 10 000 sostanze. È insufficiente includerne solo 24 come sostanze prioritarie. La direttiva Acqua potabile già include uno standard di qualità per il parametro "PFAS – totale". A norma dell'articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva, entro il 12 gennaio 2024, la Commissione è tenuta a stabilire metodi analitici per quanto riguarda il parametro "PFAS – totale". Di conseguenza, è ragionevole concedere alla Commissione un altro anno per stabilire tali metodi anche per le acque sotterranee. Inoltre, dopo aver stabilito tale metodo, entro un altro anno la Commissione dovrebbe modificare l'allegato I per fissare lo standard di qualità effettivo.

Emendamento 222
Christian Doleschal, Marlene Mortler, Stefan Berger, Christine Schneider, Norbert Lins, Jens Gieseke

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine di modificare l'allegato II, parte D, per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o modificando i valori soglia armonizzati per uno o più inquinanti elencati nella parte B di detto allegato.	***soppresso***

Or. de

Motivazione

In caso di modifiche sostanziali, per motivi di trasparenza e partecipazione democratica, si dovrebbero seguire le consuete procedure legislative.

Emendamento 223
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine di modificare l'allegato II, parte D, per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o modificando i valori soglia armonizzati per uno o più inquinanti elencati nella parte B di detto allegato.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il potere di adottare atti delegati dovrebbe essere conferito alla Commissione europea per modificare solo gli elementi non essenziali di una normativa dell'UE.

Emendamento 224
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nell'adottare gli atti delegati di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA a norma del paragrafo 6.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il potere di adottare atti delegati dovrebbe essere conferito alla Commissione europea per modificare solo gli elementi non essenziali di una normativa dell'UE.

Emendamento 225
Christian Doleschal, Marlene Mortler, Stefan Berger, Christine Schneider, Norbert Lins, Jens Gieseke

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nell'adottare gli atti delegati di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA a norma del paragrafo 6.	***soppresso***

Or. de

Motivazione

In caso di modifiche sostanziali, per motivi di trasparenza e partecipazione democratica, si dovrebbero seguire le consuete procedure legislative.

Emendamento 226
Christian Doleschal, Marlene Mortler, Stefan Berger, Christine Schneider, Norbert Lins, Jens Gieseke

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis al fine di modificare l'allegato II, parti A e C, e gli allegati III e IV per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.	***soppresso***

Or. de

Motivazione

In caso di modifiche sostanziali, per motivi di trasparenza e partecipazione democratica, si dovrebbero seguire le consuete procedure legislative.

Emendamento 227
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis al fine di modificare l'allegato II, parti A e C, e gli allegati III e IV per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il potere di adottare atti delegati dovrebbe essere conferito alla Commissione europea per modificare solo gli elementi non essenziali di una normativa dell'UE.

Emendamento 228
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) commenti e feedback delle autorità di regolamentazione nazionali e di altri organi competenti;

Or. en

Emendamento 229
Dace Melbārde

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g ter) nel fissare standard di qualità ambientale per i metalli, la biodisponibilità, al fine di tenere conto della variabilità nelle proprietà chimiche dell'acqua;

Or. en

Motivazione

La biodisponibilità dei metalli per la valutazione dei rischi ecologici è ampia, con una notevole variabilità in una serie di proprietà chimiche dell'acqua nelle acque superficiali.

Emendamento 230
Marina Mesure, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione elabora orientamenti tecnici riguardanti i metodi per il monitoraggio e la valutazione degli impatti termici e biologici sulle acque sotterranee per garantire la protezione degli ecosistemi delle acque sotterranee nonché di altri ecosistemi acquatici che dipendono dal corpo idrico sotterraneo interessato.

Or. en

Motivazione

Per proteggere gli ecosistemi acquatici, in particolare gli ecosistemi delle acque sotterranee, e la loro biodiversità, sono necessari approcci coerenti al monitoraggio e alla valutazione.

Emendamento 231
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ogni ***sei*** anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a ***cinque*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].	7. Ogni ***quattro*** anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a ***tre*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Motivazione

La frequenza della relazione dell'ECHA deve essere allineata alla modifica della frequenza del riesame della Commissione suggerita dallo stesso autore.

Emendamento 232
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ogni ***sei*** anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].	7. Ogni ***cinque*** anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 233
Michal Wiezik

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ogni ***sei*** anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].	7. Ogni ***cinque*** anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 234
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 ***e*** 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafi 1**,** 2 ***e 2 bis***, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Motivazione

È necessario aggiungere il potere conferito in merito alla fissazione di uno standard di qualità per il parametro "PFAS – totale" proposto dallo stesso autore.

Emendamento 235

Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.	1. La Commissione è assistita da un comitato ***al quale partecipano, in qualità di rappresentanti degli Stati membri, gli esperti anche in materia di realizzazione e gestione di opere di difesa e regolazione idraulica, di provvista e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, di intervento di salvaguardia ambientale***. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Or. it

Emendamento 236
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) è inserito un nuovo articolo 10 bis:
	"Articolo 10
	Sostanze e soglie specifiche applicabili alle grotte e alla zone carsiche
	Entro ... [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione propone una revisione della direttiva per includere un nuovo allegato relativo allo stato chimico delle grotte e delle zone carsiche con un elenco specifico di

sostanze e soglie.";

Or. en

Motivazione

Le grotte e le zone carsiche non godono di un sufficiente livello di tutela giurisdizionale, nonostante la fragilità e l'importanza del loro ecosistema. Una modalità efficiente per proteggere tali ecosistemi consiste nel limitare la presenza di sostanze tossiche nell'acqua contenuta nelle grotte e nelle zone carsiche. A causa delle loro specificità e della loro fragilità, è opportuno introdurre un allegato specifico concernente la loro protezione.

Emendamento 237
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2006/118/CE
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato III;	***soppresso***

Or. it

Emendamento 238
Michal Wiezik

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14
Direttiva 2006/118/CE
Allegato IV – parte B – punto 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il punto di partenza per attuare le misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento corrisponde al momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui	Il punto di partenza per attuare le misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento***, compresa la tendenza stagionale all'aumento causata, tra l'altro, dal basso scarico di un corpo idrico,*** corrisponde al momento in cui la concentrazione di

all'allegato I e dei valori soglia stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che:	inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori soglia stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che:

Or. en

Emendamento 239
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14
Direttiva 2006/118/CE
Allegato IV – parte B – punto 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il punto di partenza per attuare le misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento corrisponde al momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori soglia stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che:	Il punto di partenza per attuare le misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento***, comprese le tendenze stagionali all'aumento,*** corrisponde al momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori soglia stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che:

Or. en

Emendamento 240
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1
Direttiva 2008/105/CE
Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sulla prevenzione e riduzione	*(Non concerne la versione italiana)*

dell'inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE del Consiglio, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Or. cs

Emendamento 241
Milan Brglez, Monika Beňová, Sara Cerdas, Robert Hajšel, Biljana Borzan, Maria Arena, Tiemo Wölken

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 bis) l'articolo 1 è così modificato:
La presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per ***alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE***, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 ***di tale*** direttiva.	***"***La presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per ***le sostanze pericolose prioritarie***, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 ***della*** direttiva ***2000/60/CE****.****";***

Or. en

(32008L0105)

Motivazione

Il testo in vigore dell'articolo 1 della direttiva 2008/105/CE è adattato in modo da corrispondere alla soppressione dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento 242
Alexandr Vondra

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 bis – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) le sostanze recanti il numero 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41, 44 che figurano nell'allegato I, parte A, per le quali sono fissati SQA rivisti, e le nuove sostanze identificate recanti il numero da 46 a 70 che figurano nell'allegato I, parte A, a decorrere dal ***[OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]***, al fine di prevenire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici superficiali e di raggiungere un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze.	iii) le sostanze recanti il numero 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41, 44 che figurano nell'allegato I, parte A, per le quali sono fissati SQA rivisti, e le nuove sostanze identificate recanti il numero da 46 a 70 che figurano nell'allegato I, parte A, a decorrere dal ***22 dicembre 2027***, al fine di prevenire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici superficiali e di raggiungere un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze ***entro il 22 dicembre 2039***.

Or. en

Emendamento 243
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 bis – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) le sostanze recanti il numero 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41, 44 che figurano nell'allegato I, parte A, per le quali sono fissati SQA rivisti, e le nuove sostanze identificate recanti il numero da 46 a 70 che figurano nell'allegato I, parte A, a decorrere ***dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]***, al fine di prevenire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici superficiali e	iii) le sostanze recanti il numero 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41, 44 che figurano nell'allegato I, parte A, per le quali sono fissati SQA rivisti, e le nuove sostanze identificate recanti il numero da 46 a 70 che figurano nell'allegato I, parte A, a decorrere ***da 36 mesi dall'emanazione delle linee guida sui metodi analitici di riferimento***, al fine di prevenire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici superficiali e di raggiungere un buono stato chimico delle acque

di raggiungere un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze.;	superficiali per quanto riguarda tali sostanze.;

Or. it

Emendamento 244
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE e degli altri dati disponibili, gli Stati membri istituiscono un inventario, comprendente carte topografiche, se disponibili, delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie inserite nell'allegato I, parte A, della presente direttiva e di tutti gli inquinanti inseriti nell'allegato II, parte A, della stessa, e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all'interno del loro territorio; nell'inventario figurano, ove opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota.	Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE e degli altri dati disponibili, gli Stati membri istituiscono un inventario, comprendente carte topografiche, se disponibili, delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie inserite nell'allegato I, parte A, della presente direttiva e di tutti gli inquinanti inseriti nell'allegato II, parte A, della stessa, e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all'interno del loro territorio; nell'inventario figurano, ove opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota. ***Gli inventari delle emissioni sono messi a disposizione in una banca dati digitale dei gestori di acqua potabile e degli operatori nel settore delle acque reflue direttamente o indirettamente interessati da tali emissioni.***

Or. en

Motivazione

Un inventario obbligatorio delle emissioni a livello di bacino idrografico è essenziale al fine di dedurre la causa delle emissioni (e quindi chi inquina).

Emendamento 245
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma non si applica alle emissioni, agli scarichi e alle perdite comunicati alla Commissione per via elettronica a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[65].	***soppresso***

[65] +OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157++ OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157+++ OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157

Or. en

Motivazione

Uno dei motivi principali del mancato rispetto è la mancanza di coerenza tra la normativa in materia di acque e quella sul controllo alla fonte. Le emissioni degli impianti industriali devono pertanto essere incluse nell'inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite ai sensi della normativa in materia di acque, in modo da mantenere un quadro completo.

Emendamento 246
Marina Mesure, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma non si applica alle emissioni, agli scarichi e alle perdite	***soppresso***

comunicati alla Commissione per via elettronica a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[65].

[65] +OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157++ OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157+++ OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157

Or. en

Motivazione

È necessaria una maggiore, e non minore, coerenza tra la normativa sul controllo alla fonte e quella in materia di acque. Se si escludono le emissioni di cui alla direttiva Emissioni industriali dagli inventari delle emissioni, degli scarichi e delle perdite dei piani di gestione dei bacini idrografici, si esclude dalla pianificazione della gestione delle acque una grande percentuale di importanti fonti di emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo.

Emendamento 247
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma non si applica alle emissioni, agli scarichi e alle perdite comunicati alla Commissione per via elettronica a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[65].	***soppresso***

[65] +OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157++ OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel

documento COM (2022) 157+++ OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157

Or. en

Motivazione

È necessaria una maggiore, e non minore, coerenza tra la normativa sul controllo alla fonte e quella in materia di acque. Se si escludono le emissioni di cui alla direttiva Emissioni industriali dagli inventari delle emissioni, degli scarichi e delle perdite dei piani di gestione dei bacini idrografici, si esclude dalla pianificazione della gestione delle acque una grande percentuale di importanti fonti di emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo.

Emendamento 248
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e provvedono a che le emissioni ***non*** comunicate al portale sulle emissioni industriali istituito dal regolamento (UE) .../...++ siano pubblicate nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva.	Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e provvedono a che le emissioni***, incluse quelle*** comunicate al portale sulle emissioni industriali istituito dal regolamento (UE) .../...++***,*** siano pubblicate nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sul portale delle emissioni industriali è uno strumento di comunicazione e le informazioni trasmesse dal portale al piano di gestione del bacino idrografico non costituiscono una doppia regolamentazione; si tratta semplicemente di utilizzare i dati comunicati per disporre di un piano di gestione del bacino idrografico adeguatamente informato in merito a tutte le pressioni. Non si comprende perché i dati comunicati sugli scarichi a partire da una determinata soglia debbano essere esclusi dal piano di gestione del

bacino idrografico.

Emendamento 249
Marina Mesure, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento delle analisi di cui al primo comma.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il regime distinto proposto per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009 non riuscirebbe a rilevare i rischi legati ai pesticidi. Il riferimento di un anno prima dell'anno in cui è stata effettuata l'analisi di cui al primo comma dovrebbe essere esteso almeno a tutte le sostanze prioritarie. Le pratiche di monitoraggio dovrebbero essere migliorate per rilevare i principali eventi (che si verificano, ad esempio, dopo forti piogge) e per rispecchiare correttamente la concentrazione percepita dalla vita acquatica.

Emendamento 250
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento delle analisi	***soppresso***

di cui al primo comma.

Or. en

Motivazione

Il regime distinto proposto per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009 non riuscirebbe a rilevare i rischi legati ai pesticidi. Il riferimento di un anno prima dell'anno in cui è stata effettuata l'analisi di cui al primo comma dovrebbe essere esteso almeno a tutte le sostanze prioritarie. Le pratiche di monitoraggio dovrebbero essere migliorate per rilevare i principali eventi (che si verificano, ad esempio, dopo forti piogge) e per rispecchiare correttamente la concentrazione percepita dalla vita acquatica.

Emendamento 251
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento delle analisi di cui al primo comma.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il riferimento di un anno prima dell'anno in cui è stata effettuata l'analisi di cui al primo comma dovrebbe essere esteso a tutte le sostanze prioritarie. Le pratiche di monitoraggio dovrebbero essere migliorate per rilevare i principali eventi (che si verificano, ad esempio, dopo forti piogge) e per rispecchiare correttamente i carichi effettivi per l'ambiente acquatico.

Emendamento 252
Ville Niinistö

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***all'***articolo 7 bis***, paragrafo 1, il primo comma*** è ***sostituito dal seguente***:	(4) ***l'***articolo 7 bis è ***così modificato***:

Or. en

Motivazione

È necessario modificare l'introduzione del presente punto a seguito della modifica che propone di sostituire anche il paragrafo 2 dell'articolo.

Emendamento 253
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/6* del Parlamento europeo e del Consiglio o nell'ambito di applicazione delle direttive 2001/83/CE**, 2009/128/CE*** e 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione valuta, ***quale parte della relazione di cui all'***articolo ***18***, paragrafo ***1***, della direttiva 2000/60/CE, se le misure in vigore a livello dell'Unione e degli Stati membri siano sufficienti a conseguire gli SQA per le sostanze prioritarie e l'obiettivo di arresto o di graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.	1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/6* del Parlamento europeo e del Consiglio o nell'ambito di applicazione delle direttive 2001/83/CE**, 2009/128/CE*** e 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione valuta, ***entro sei mesi da quando l'Agenzia europea dell'ambiente ha messo a disposizione i dati di monitoraggio annuali più recenti a norma dell'***articolo ***8***, paragrafo ***5***, della direttiva 2000/60/CE, se le misure in vigore a livello dell'Unione e degli Stati membri siano sufficienti a conseguire gli SQA per le sostanze prioritarie e l'obiettivo di arresto o di graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha proposto che in futuro gli Stati membri debbano fornire i dati di monitoraggio su base annuale (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva quadro Acque). La proposta è accolta con favore. È del tutto logico che ciò debba avviare una valutazione annuale da parte della Commissione per stabilire se le misure a livello dell'Unione siano o meno sufficienti a conseguire gli SQA. Non è sufficiente procedervi solo ogni sei anni, come avviene attualmente. La fornitura di dati di monitoraggio su base annuale dovrebbe avviare una valutazione annuale e un seguito da parte della Commissione.

Emendamento 254
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La gerarchia di misure da adottare definisce le priorità delle restrizioni e di altre misure di controllo alla fonte. A tale proposito, la Commissione presenta proposte per modificare gli atti giuridici dell'UE al fine di garantire che gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie siano eliminati alla fonte.

Or. en

Emendamento 255
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 bis) Il paragrafo 3 è sostituito dal

	seguente:
3. Laddove l'esito della relazione evidenzi ***l'eventuale*** necessità di ulteriori misure a livello di Unione o di Stati membri al fine di agevolare il rispetto della direttiva 2000/60/CE in relazione a una particolare sostanza approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri o la Commissione applicano l'articolo 21 o 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ovvero l'articolo 15 o 48 del regolamento (UE) n. 528/2012***, a seconda dei casi,*** a tale sostanza o ai prodotti che la contengono.	***"***3. Laddove l'esito della relazione evidenzi ***la*** necessità di ulteriori misure a livello di Unione o di Stati membri al fine di agevolare il rispetto della direttiva 2000/60/CE in relazione a una particolare sostanza approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri o la Commissione applicano l'articolo 21 o 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ovvero l'articolo 15 o 48 del regolamento (UE) n. 528/2012 a tale sostanza o ai prodotti che la contengono.
Per quanto concerne le sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Commissione avvia***, se del caso,*** la procedura di cui agli articoli 59, 61 o 69 dello stesso.	Per quanto concerne le sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Commissione avvia la procedura di cui agli articoli 59, 61 o 69 dello stesso.
Nell'applicare le disposizioni dei regolamenti di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri e la Commissione tengono conto delle valutazioni del rischio e dell'analisi socioeconomica e di rapporto costi-benefici in essi prescritte, anche per quanto riguarda la disponibilità di alternative.	Nell'applicare le disposizioni dei regolamenti di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri e la Commissione tengono conto delle valutazioni del rischio e dell'analisi socioeconomica e di rapporto costi-benefici in essi prescritte, anche per quanto riguarda la disponibilità di alternative.***";***

Or. en

(32008L0105)

Emendamento 256
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal

	seguente:
2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ***conformemente al calendario stabilito nell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE*** e correda tale relazione con opportune proposte, anche in materia di misure di controllo.	***"***2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ***entro sei mesi dalla sua valutazione annuale*** e correda tale relazione con opportune proposte, anche in materia di misure di controllo.***";***

Or. en

(32008L0105)

Motivazione

Viste la trasmissione dei dati di monitoraggio da parte degli Stati membri su base annuale e la relativa valutazione annuale per quanto riguarda la necessità di adottare misure a livello dell'UE, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da tale valutazione, che deve essere corredata di opportune proposte.

Emendamento 257
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.	1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A. ***A tal fine, la Commissione dovrebbe identificare il livello e la combinazione appropriata, proporzionata ed efficace in termini di costi, di controlli sui prodotti e sui processi sia per le fonti puntuali che per quelle diffuse. Le sostanze dovrebbero***

	inoltre essere classificate come prioritarie per l'azione sulla base del rischio identificato da una procedura di valutazione semplificata basata su principi scientifici.

Or. it

Emendamento 258
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.	1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ***al più tardi*** ogni sei anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A. ***Nel caso in cui tra un riesame e l'altro vi sia una variazione significativa dello stato delle conoscenze scientifiche che renda necessario riesaminare l'elenco di tali sostanze, anche tenendo conto del principio di precauzione, la Commissione riesamina l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti per tali sostanze con maggiore tempestività e senza indebito ritardo.***

Or. cs

Emendamento 259
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione ***riesamina***, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.	1. La Commissione ***presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea per riesaminare***, per la prima volta entro [OP: inserire la data = sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.

Or. en

Motivazione

Il potere di adottare atti delegati dovrebbe essere conferito alla Commissione europea per modificare solo gli elementi non essenziali di una normativa dell'UE.

Emendamento 260
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = ***sei*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni ***sei*** anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.	1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = ***quattro*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni ***quattro*** anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.

Or. en

Motivazione

Vista la grande importanza dell'acqua pulita per la salute umana, la salute animale e gli ecosistemi, non è sufficiente riesaminare l'elenco degli inquinanti e gli standard di qualità solo ogni sei anni. Nella direttiva quadro sulle acque originaria era previsto un riesame ogni quattro anni. Tale frequenza dovrebbe essere nuovamente applicata.

Emendamento 261
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = ***sei*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni ***sei*** anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.	1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = ***quattro*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni ***quattro*** anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.

Or. en

Emendamento 262
Michal Wiezik

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = ***sei*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni ***sei*** anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli	1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = ***quattro*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni ***quattro*** anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco

inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.	degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.

Or. en

Emendamento 263
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, tenendo conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma del paragrafo 6 del presente articolo, al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico:	***soppresso***
a) aggiungendo o stralciando sostanze dall'elenco delle sostanze prioritarie;	
b) classificando o smettendo di classificare determinate sostanze dell'elenco come sostanze pericolose prioritarie, come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie) e/o come sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota;	
c) definendo SQA corrispondenti per le acque superficiali, i sedimenti o il biota, a seconda dei casi.	

Or. en

Motivazione

Il potere di adottare atti delegati dovrebbe essere conferito alla Commissione europea per modificare solo gli elementi non essenziali di una normativa dell'UE.

Emendamento 264
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, tenendo conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA a norma del paragrafo 6 del presente articolo, al fine di modificare l'allegato II per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico:	***soppresso***
(a) aggiungendo o stralciando inquinanti dall'elenco delle categorie di cui all'allegato II, parte A;	
(b) aggiornando la metodologia definita nell'allegato II, parte B;	
(c) elencando nell'allegato II, parte C, gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per i quali la presente direttiva ha stabilito che è necessario applicare SQA fissati a livello dell'Unione per garantire un'attuazione armonizzata e scientificamente fondata degli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, ed elencandovi gli SQA corrispondenti.	

Or. en

Motivazione

Il potere di adottare atti delegati dovrebbe essere conferito alla Commissione europea per modificare solo gli elementi non essenziali di una normativa dell'UE.

Emendamento 265
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5

Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Entro il 12 gennaio 2025, la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nel parametro "PFAS – totale". Entro il 12 gennaio 2026 la Commissione modifica l'allegato I per fissare gli standard di qualità per il parametro "PFAS – totale".

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva Acqua potabile, entro il 12 gennaio 2024, la Commissione è tenuta a stabilire metodi analitici per quanto riguarda il parametro "PFAS – totale". Di conseguenza, è ragionevole concedere alla Commissione un altro anno per stabilire tali metodi per le acque superficiali e di altro tipo. Inoltre, dopo aver stabilito tale metodo, è ragionevole imporre alla Commissione di modificare l'allegato I per fissare gli standard di qualità effettivi.

Emendamento 266
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Entro il [OP: inserire data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio del parametro "Bisfenoli totali". Entro il [OP: inserire data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione modifica l'allegato I per fissare gli standard di qualità per il

parametro "Bisfenoli totali".

Or. en

Motivazione

I bisfenoli sono un caso ben noto di "deplorevoli sostituzioni": un bisfenolo viene sostituito con un altro, ad esempio il bisfenolo A con il bisfenolo S. Esistono molti bisfenoli e le loro proprietà sono simili. È pertanto importante che l'intero gruppo dei bisfenoli sia aggiunto all'allegato delle sostanze prioritarie. I metodi di analisi dovrebbero essere fissati entro due anni e gli standard di qualità entro tre anni.

Emendamento 267
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nell'individuare gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per i quali potrebbe essere necessario fissare SQA a livello dell'Unione, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:	***soppresso***
a) il rischio rappresentato dagli inquinanti, compresi il loro pericolo, le concentrazioni ambientali e la concentrazione al di sopra della quale si possono prevedere effetti;	
b) la disparità tra gli SQA nazionali fissati per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici da diversi Stati membri e la misura in cui essa è giustificabile;	
c) il numero di Stati membri che applicano già uno SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici in esame.	

Or. en

Motivazione

Il potere di adottare atti delegati dovrebbe essere conferito alla Commissione europea per modificare solo gli elementi non essenziali di una normativa dell'UE.

Emendamento 268
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il rischio rappresentato dagli inquinanti, compresi il loro pericolo, le concentrazioni ambientali ***e*** la concentrazione al di sopra della quale si possono prevedere effetti;	a) il rischio rappresentato dagli inquinanti, compresi il loro pericolo, le concentrazioni ambientali***,*** la concentrazione al di sopra della quale si possono prevedere effetti ***e i loro effetti cumulativi***;

Or. en

Emendamento 269
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le sostanze che, a seguito del riesame di cui al paragrafo 1, sono state stralciate dall'elenco delle sostanze prioritarie in quanto non presentano più un rischio a livello dell'Unione sono incluse nell'allegato II, parte C, che elenca gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e i relativi SQA armonizzati da applicare quando gli inquinanti destano preoccupazione a livello nazionale o regionale, a norma dell'articolo 8 quinquies.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il potere di adottare atti delegati dovrebbe essere conferito alla Commissione europea per modificare solo gli elementi non essenziali di una normativa dell'UE.

Emendamento 270
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Entro il 12 gennaio 2024, la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri "PFAS – totale" e "somma di PFAS", compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento, al fine di definire l'SQA per la totalità delle sostanze interessate. L'allegato I è di conseguenza rivisto.

Or. en

Motivazione

Il calendario è in linea con la direttiva sull'acqua potabile.

Emendamento 271
Milan Brglez, Monika Beňová, Sara Cerdas, Robert Hajšel, Biljana Borzan, Maria Arena, Tiemo Wölken

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Entro ...[inserire data corrispondente a due anni dopo l'entrata

in vigore della presente direttiva], la Commissione fissa un SQA per il gruppo di bisfenoli, compresi almeno il bisfenolo A, il bisfenolo B e il bisfenolo S, compresi nel parametro "Bisfenoli totali" utilizzando un approccio del fattore di potenza relativa, e rivede di conseguenza l'allegato I.

Or. en

Motivazione

Considering that scientific reports show endocrine-disrupting potential also of bisphenols other than bisphenol-A and the ecotoxicological risk of mixtures of these bisphenols, and while these facts raise concerns regarding the safe use of alternatives to bisphenols that might have negative impact for human health and the environment, this amendment to the EQS Directive proposes a 'Bisphenols Total' parameter to be established. Monitoring requirements should include at least bisphenol-A, bisphenol-B and bisphenol-S as these have been identified as SVHC under REACH due to their endocrine-disrupting properties for the environment and human health.

Emendamento 272
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ogni ***sei*** anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].	7. Ogni ***cinque*** anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 273
Michal Wiezik

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ogni ***sei*** anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].	7. Ogni ***cinque*** anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 274
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono presentare*** l'entità di eventuali deviazioni dal valore degli SQA per le sostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c), nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri che forniscono le mappe supplementari di cui al primo comma cercano di garantirne l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico e di Unione e mettono a disposizione i dati a norma delle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE* e (UE) 2019/1024** del Parlamento europeo e del Consiglio.	Gli Stati membri ***presentano*** l'entità di eventuali deviazioni dal valore degli SQA per le sostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c), nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE ***e garantiscono, di conseguenza, una corretta attuazione dell'articolo 18 e dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE).../... [direttiva Emissioni industriali riveduta]***. Gli Stati membri che forniscono le mappe supplementari di cui al primo comma cercano di garantirne l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico e di Unione e mettono a disposizione i dati a norma delle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE* e (UE) 2019/1024** del Parlamento europeo e del

Consiglio.

Or. en

Emendamento 275
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per un periodo di due anni a decorrere ***dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]*** gli Stati membri monitorano la presenza di sostanze ad azione estrogena nei corpi idrici, usando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. Essi effettuano il monitoraggio almeno quattro volte all'anno in siti in cui i tre ormoni estrogeni 7-beta estradiolo (E2), estrone (E1) e alfa-etinilestradiolo (EE2) di cui all'allegato I, parte A, della presente direttiva, sono monitorati con metodi di analisi convenzionali a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri possono utilizzare la rete di siti di monitoraggio individuati per il monitoraggio di sorveglianza dei corpi idrici superficiali rappresentativi conformemente all'allegato V, punto 1.3.1, della direttiva 2000/60/CE.	3. Per un periodo di due anni a decorrere ***da 36 mesi dall'emanazione delle linee guida sui metodi analitici di riferimento,*** gli Stati membri monitorano la presenza di sostanze ad azione estrogena nei corpi idrici, usando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. Essi effettuano il monitoraggio almeno quattro volte all'anno in siti in cui i tre ormoni estrogeni 7-beta estradiolo (E2), estrone (E1) e alfa-etinilestradiolo (EE2) di cui all'allegato I, parte A, della presente direttiva, sono monitorati con metodi di analisi convenzionali a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri possono utilizzare la rete di siti di monitoraggio individuati per il monitoraggio di sorveglianza dei corpi idrici superficiali rappresentativi conformemente all'allegato V, punto 1.3.1, della direttiva 2000/60/CE. ***A questo proposito, è necessario integrare adeguatamente le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività ed è fondamentale prevedere linee guida specifiche e metodi analitici di riferimento. Inoltre, dovrà essere previsto un periodo di formazione per il personale delle agenzie ambientali nazionali.***

Or. it

Emendamento 276
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per istituire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall'ECHA, un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere presso gli Stati membri dati di monitoraggio a livello dell'Unione e per stabilire i formati che gli Stati membri devono usare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per istituire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall'ECHA, un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere presso gli Stati membri dati di monitoraggio a livello dell'Unione e per stabilire i formati che gli Stati membri devono usare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. ***Per quanto concerne le attività di controllo, non sono previsti costi a carico delle imprese agricole.*** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 277
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'elenco di controllo contiene al massimo dieci sostanze o gruppi di sostanze alla volta e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna	L'elenco di controllo contiene al massimo dieci sostanze o gruppi di sostanze alla volta e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna

sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.	sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti***. Per tali indagini sarà comunque necessario fornire una valutazione approdondita per stimare i costi derivanti dai monitoraggi, dai metodi analitici dall'aggiornamento della strumentazione e del personale dedicato***. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.

Or. it

Emendamento 278
Christian Doleschal, Marlene Mortler, Stefan Berger, Christine Schneider, Norbert Lins, Jens Gieseke

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'elenco di controllo contiene al massimo dieci sostanze o gruppi di sostanze alla volta e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti.	L'elenco di controllo contiene al massimo dieci sostanze o gruppi di sostanze alla volta e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi ***o oneri burocratici*** per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati

Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.	di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.

Or. de

Emendamento 279
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'elenco di controllo contiene ***al massimo*** dieci sostanze o gruppi di sostanze alla volta e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.	L'elenco di controllo contiene ***non più di*** dieci sostanze o gruppi di sostanze alla volta e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi ***oppure oneri amministrativi*** per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.

Or. en

Motivazione

È importante tenere conto della capacità amministrativa delle autorità competenti, in particolare di quelle negli Stati membri più piccoli e con minori risorse.

Emendamento 280
Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'elenco di controllo contiene al massimo ***dieci*** sostanze o gruppi di sostanze alla volta e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.	L'elenco di controllo contiene al massimo ***quindici*** sostanze o gruppi di sostanze alla volta e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.

Or. en

Emendamento 281
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'elenco di controllo contiene ***al massimo dieci*** sostanze o gruppi di sostanze ***alla volta*** e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni	L'elenco di controllo contiene sostanze o gruppi di sostanze e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero

disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.	presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.

Or. en

Emendamento 282
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I solfati e gli xantati sono inseriti nell'elenco di controllo al fine di raccogliere dati di monitoraggio allo scopo di agevolare la determinazione delle misure appropriate per affrontare i rischi presentati da tali sostanze.

Or. en

Motivazione

I solfati sono un inquinante comune nelle acque reflue delle industrie chimiche, minerarie, metallurgiche e della pasta per carta. L'inquinamento da solfati ha svolto un ruolo importante nell'autorizzazione – o meglio nel rifiuto dell'autorizzazione – di una fabbrica della pasta per carta e della carta, di un progetto minerario e di una fabbrica di componenti delle batterie in Finlandia. Il solfato è un inquinante ben noto in Svezia e probabilmente anche in molti altri Stati membri. Gli xantati sono tossici nell'acqua a basse concentrazioni e l'acqua a valle delle operazioni minerarie è spesso contaminata da xantati. Entrambi i gruppi di sostanze dovrebbero essere inseriti nell'elenco di controllo.

Emendamento 283
Ulrike Müller

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio.	Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio. ***La Commissione valuta se sia necessario includere i metaboliti non rilevanti dei pesticidi nell'elenco di controllo per migliorare la disponibilità di dati sulla loro presenza per quanto riguarda l'ambito di applicazione della presente direttiva.***

Or. en

(Il presente emendamento corrisponde a una modifica della direttiva 2008/105/CE all'allegato I, tabella, riga 7)

Motivazione

La direttiva (UE) 2020/2184 sull'acqua potabile non fissa un valore limite per i metaboliti non rilevanti dei pesticidi. Dal momento che gli standard di qualità per l'acqua potabile dovrebbero avere il livello relativamente più elevato in relazione ad altri standard di qualità per le acque, non si comprende il motivo per cui standard più rigorosi debbano applicarsi ad altri tipi di acque. Al contrario, la Commissione dovrebbe valutare l'aggiunta dei metaboliti non rilevanti dei pesticidi agli elenchi di controllo da stabilire a norma dell'articolo 2, punto 6), e dell'articolo 3, punto 7), della proposta.

Emendamento 284
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il	Saranno individuati metodi adeguati per il monitoraggio ***di microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena possibile ed entro 18 mesi dopo la data di entrata in***

loro monitoraggio.	***vigore della presente direttiva modificativa. Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno definiti i metodi di monitoraggio***.

Or. en

Emendamento 285
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio.	Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche***, comprese le tipologie che dovranno essere ricercate,*** e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi ***analitici*** adeguati***, accurati ed omogenei sul territorio europeo*** per il loro monitoraggio.

Or. it

Emendamento 286
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il	Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il

loro monitoraggio.	loro monitoraggio***, a seguito di discussioni pubbliche e della partecipazione dei portatori di interessi pertinenti***.

Or. en

Emendamento 287
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio.	Nell'elenco di controllo figureranno ***senza indebito ritardo*** anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio.

Or. cs

Emendamento 288
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:	L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle ***principali conoscenze scientifiche e delle*** seguenti informazioni:

Or. it

Emendamento 289
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione e dati e informazioni ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ ***o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati***;	(e) progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione e dati e informazioni ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ***, purché i modelli o altre valutazioni di previsione, nonché i sensori e i dispositivi utilizzati siano ampiamente accettati nella comunità scientifica come approcci che poggiano su una solida base scientifica***;

Or. en

Motivazione

In relazione all'individuazione dei composti che possono destare preoccupazione, è fondamentale basarsi solo su dati verificabili e attendibili.

Emendamento 290
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di	(e) progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di

previsione e dati e informazioni ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ ***o i dati derivanti*** dalla ***scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati***;	previsione e dati e informazioni ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ***, a condizione che i modelli o altre valutazioni predittive, i sensori e i dispositivi siano ampiamente accettati*** dalla ***comunità scientifica come approcci basati su solide basi scientifiche***;

Or. it

Emendamento 291
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'elenco di controllo è aggiornato entro il [OP: inserire la data = l'ultimo giorno del ventitreesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni 36 mesi. Nell'aggiornare l'elenco di controllo la Commissione stralcia dall'elenco esistente qualsiasi sostanza di cui ritiene possibile valutare il rischio per l'ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Una volta completato l'aggiornamento, una singola sostanza o un gruppo di sostanze possono essere mantenuti nell'elenco di controllo per un periodo massimo di altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutarne il rischio per l'ambiente acquatico. L'elenco di controllo aggiornato comprende anche una o più nuove sostanze che la Commissione, sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA, ritiene costituiscano un rischio per l'ambiente acquatico.	2. L'elenco di controllo è aggiornato entro il [OP: inserire la data = l'ultimo giorno del ventitreesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ***al più tardi*** ogni 36 mesi. ***Nel caso in cui tra un riesame e l'altro vi sia una variazione significativa dello stato delle conoscenze scientifiche che renda necessario riesaminare l'elenco, anche tenendo conto del principio di precauzione, la Commissione riesamina l'elenco con maggiore tempestività e senza indebito ritardo.*** Nell'aggiornare l'elenco di controllo la Commissione stralcia dall'elenco esistente qualsiasi sostanza di cui ritiene possibile valutare il rischio per l'ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Una volta completato l'aggiornamento, una singola sostanza o un gruppo di sostanze possono essere mantenuti nell'elenco di controllo per un periodo massimo di altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutarne il rischio per l'ambiente

acquatico. L'elenco di controllo aggiornato comprende anche una o più nuove sostanze che la Commissione, sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA, ritiene costituiscano un rischio per l'ambiente acquatico.

Or. cs

Emendamento 292
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***monitorano*** per un periodo di 24 mesi ciascuna sostanza o gruppo di sostanze presente nell'elenco di controllo presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall'inclusione della sostanza nell'elenco.	Gli Stati membri ***predispongono meccanismi per monitorare*** per un periodo di 24 mesi ciascuna sostanza o gruppo di sostanze presente nell'elenco di controllo presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall'inclusione della sostanza nell'elenco.

Or. en

Emendamento 293
Karol Karski
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***monitorano*** per un periodo di 24 mesi ciascuna sostanza o gruppo di sostanze presente nell'elenco di controllo presso le stazioni di monitoraggio	Gli Stati membri ***possono monitorare*** per un periodo di 24 mesi ciascuna sostanza o gruppo di sostanze presente nell'elenco di controllo presso le stazioni di monitoraggio

rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio ***inizia*** entro ***sei*** mesi dall'inclusione della sostanza nell'elenco.	rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio ***può iniziare*** entro ***nove*** mesi dall'inclusione della sostanza nell'elenco.

Or. en

Emendamento 294
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro seleziona almeno una stazione di monitoraggio, più una stazione se la popolazione supera un milione di abitanti, più il numero di stazioni pari alla sua ***superficie territoriale in km² divisa per 60 000 (arrotondato al numero intero più vicino), più il numero di stazioni pari alla sua*** popolazione divisa per cinque milioni (arrotondato al numero intero più vicino).	Lo Stato membro seleziona almeno una stazione di monitoraggio, più una stazione se la popolazione supera un milione di abitanti, più il numero di stazioni pari alla sua popolazione divisa per cinque milioni (arrotondato al numero intero più vicino).

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione incide implicitamente in maniera sproporzionata sui paesi aventi una vasta superficie terrestre e una popolazione ridotta. Le stazioni di monitoraggio dovrebbero essere proporzionate alla popolazione in quanto tale.

Emendamento 295
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

5 bis. Gli Stati membri valutano l'impatto sulla qualità delle acque dello sviluppo economico delle industrie legate alla transizione energetica, ad esempio il settore minerario, e informano la Commissione sulle nuove minacce identificate per aggiornare l'elenco di controllo.

Or. en

Motivazione

Il rispetto da parte dell'UE dei suoi obiettivi in materia di neutralità in termini di emissioni di carbonio non deve essere conseguito a scapito di impatti ecologici notevoli e non quantificati sui nostri ecosistemi e sulla biodiversità. Gli Stati membri devono monitorare le pubblicazioni scientifiche sullo stato dell'arte per valutare meglio le minacce causate da determinati settori emergenti.

Emendamento 296
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) è inserito il seguente articolo:
	"Articolo 8 ter bis
	Impianto di monitoraggio europeo
	La Commissione europea si adopera per la designazione di un unico impianto di monitoraggio europeo che sia in grado di adempiere i necessari requisiti per il monitoraggio qualora sia richiesto dagli Stati membri, alleviando in tal modo i loro oneri finanziari e amministrativi. L'utilizzo di tale impianto è volontario e non pregiudica gli accordi già stabiliti dagli Stati membri.";

Or. en

Motivazione

Affinché gli Stati membri con capacità amministrative e finanziarie limitate siano in grado di adempiere i requisiti per il monitoraggio, è opportuno creare un unico impianto di monitoraggio ad accesso volontario.

Emendamento 297
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) è inserito il seguente articolo 8 quinquies:	***soppresso***
'Articolo 8 quinquies	
Inquinanti specifici dei bacini idrografici	
1.	
Gli Stati membri fissano e applicano SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, parte A, e che presentano un rischio per i corpi idrici di uno o più dei loro distretti idrografici sulla base delle analisi e dei riesami effettuati a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, conformemente alla procedura illustrata nell'allegato II, parte B, della presente direttiva.	
Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri comunicano all'ECHA gli SQA di cui al primo comma. L'ECHA pubblica tali informazioni.	
2. Gli SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati a livello di Unione ed elencati nell'allegato II, parte C, a norma dell'articolo 8 prevalgono su quelli fissati a livello nazionale	

conformemente al paragrafo 1. Gli SQA fissati a livello dell'Unione sono applicati dagli Stati membri anche per stabilire se gli inquinanti specifici dei bacini idrografici elencati nell'allegato II, parte C, rappresentino un rischio.

3. Un corpo idrico è in buono stato chimico ai sensi della definizione dell'articolo 2, punto 24, della direttiva 2000/60/CE se rispetta i pertinenti SQA nazionali o fissati a livello dell'Unione.'

Or. it

Emendamento 298
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 quinquies – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nella fissazione e nell'applicazione di SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, gli Stati membri possono tenere conto della biodisponibilità dei metalli.

Or. en

Motivazione

È importante che siano utilizzati strumenti di misurazione adeguati.

Emendamento 299
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP, inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva***]**.**	1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP, inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***36 mesi dall'emanazione delle linee guida sui metodi analitici di riferimento***]

Or. it

Emendamento 300
Alexandr Vondra

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP, inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***18*** mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].	1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP, inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 301
Milan Brglez, Monika Beňová, Sara Cerdas, Robert Hajšel, Biljana Borzan, Maria Arena

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Allegato V

Testo in vigore	*Emendamento*
	(10 bis) Il punto 1.3.4 dell'allegato V è così modificato:
1.3.4. Frequenza temporale del monitoraggio	***"***1.3.4. Frequenza temporale del monitoraggio

Nel periodo coperto dal monitoraggio di sorveglianza vanno applicate le frequenze sottoindicate per il monitoraggio dei parametri indicativi degli elementi di qualità fisico-chimica, a meno che le conoscenze tecniche e le perizie degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi. Riguardo agli elementi di qualità biologica o idromorfologica, il monitoraggio è effettuato almeno una volta nell'arco del periodo coperto dal monitoraggio di sorveglianza.

Nell'ambito del monitoraggio operativo, gli Stati membri fissano per ciascun parametro una frequenza di monitoraggio che garantisca dati sufficienti a delineare una valutazione attendibile dello stato del pertinente elemento qualitativo. In linea di massima, il monitoraggio è effettuato a intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella in appresso, a meno che le conoscenze tecniche e le perizie degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi.

Le frequenze sono scelte in modo da garantire un livello accettabile di attendibilità e precisione. Il livello di attendibilità e precisione conseguito dal sistema di monitoraggio è definito nel piano di gestione del bacino idrografico.

Per il monitoraggio sono fissate frequenze che tengono conto della variabilità dei parametri derivante da condizioni sia naturali che antropiche. Il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da minimizzare l'incidenza delle variazioni stagionali sul risultato ed assicurare quindi che quest'ultimo rispecchi i mutamenti intervenuti nel corpo idrico a seguito di cambiamenti dovuti alla pressione antropica. Per conseguire quest'obiettivo sono effettuati***, se necessario,*** monitoraggi supplementari in stagioni diverse del medesimo anno.

Nel periodo coperto dal monitoraggio di sorveglianza vanno applicate le frequenze sottoindicate per il monitoraggio dei parametri indicativi degli elementi di qualità fisico-chimica, a meno che le conoscenze tecniche e le perizie degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi. Riguardo agli elementi di qualità biologica o idromorfologica, il monitoraggio è effettuato almeno una volta nell'arco del periodo coperto dal monitoraggio di sorveglianza.

Nell'ambito del monitoraggio operativo, gli Stati membri fissano per ciascun parametro una frequenza di monitoraggio che garantisca dati sufficienti a delineare una valutazione attendibile dello stato del pertinente elemento qualitativo. In linea di massima, il monitoraggio è effettuato a intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella in appresso, a meno che le conoscenze tecniche e le perizie degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi.

Le frequenze sono scelte in modo da garantire un livello accettabile di attendibilità e precisione. Il livello di attendibilità e precisione conseguito dal sistema di monitoraggio è definito nel piano di gestione del bacino idrografico.

Per il monitoraggio sono fissate frequenze che tengono conto della variabilità dei parametri derivante da condizioni sia naturali che antropiche. Il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da minimizzare l'incidenza delle variazioni stagionali sul risultato ed assicurare quindi che quest'ultimo rispecchi i mutamenti intervenuti nel corpo idrico a seguito di cambiamenti dovuti alla pressione antropica. ***Per quanto riguarda le sostanze prioritarie sensibili alle variazioni climatiche o stagionali, il monitoraggio è effettuato più spesso come stabilito nell'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo a norma dell'articolo 8 ter, paragrafo 1, della direttiva***

2008/105/CE. Per conseguire quest'obiettivo sono effettuati monitoraggi supplementari in stagioni diverse del medesimo anno.***";***

Or. en

(32000L0060)

Motivazione

La proposta di modifica dell'allegato V della direttiva quadro sulle acque garantisce che le sostanze prioritarie sensibili alle variazioni climatiche o stagionali siano monitorate più spesso di una volta al mese, che costituisce la norma generale. Includendo gli eventi principali che possono essere conseguenza delle attività climatiche (periodi di forti piogge) o antropiche (stagioni di irrorazione nell'agricoltura), il monitoraggio dovrebbe consentire di ottenere risultati più accurati sullo stato delle acque, poiché le concentrazioni di sostanze durante tali periodi specifici sono notevolmente più elevate, analogamente al loro impatto sugli organismi acquatici.

Emendamento 302
Michal Wiezik

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 18
Direttiva 2000/60/CE
Allegato V – punto 2.4.5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei caratterizzati da una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante dovuta all'impatto dell'attività umana. L'inversione di tendenza è indicata da un punto blu sulla mappa.	Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei caratterizzati da una tendenza significativa e duratura all'aumento***, compresa una tendenza stagionale all'aumento causata, tra l'altro, dal basso scarico di un corpo idrico,*** della concentrazione di qualsiasi inquinante dovuta all'impatto dell'attività umana. L'inversione di tendenza è indicata da un punto blu sulla mappa.

Or. en

Emendamento 303

Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 18
Direttiva 2000/60/CE
Allegato V – punto 2.4.5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei caratterizzati da ***una tendenza significativa*** e ***duratura*** all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante dovuta all'impatto dell'attività umana. L'inversione di tendenza è indicata da un punto blu sulla mappa.	Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei caratterizzati da ***tendenze significative*** e ***durature*** all'aumento***, comprese le tendenze stagionali all'aumento,*** della concentrazione di qualsiasi inquinante dovuta all'impatto dell'attività umana. L'inversione di tendenza è indicata da un punto blu sulla mappa.

Or. en

Emendamento 304
Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1
Direttiva 2000/60/CE
Allegato VIII – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) il punto 10 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"10. Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche";	
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Or. en

Motivazione

Il presente allegato elenca i gruppi di composti che sono indicativi dei "principali

inquinanti". Tra questi, "Materiali in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche" non è sufficientemente specifico e non garantisce che tale requisito possa essere e sarà applicato in modo significativo, poiché potrebbe includere molti materiali non problematici. Il presente riferimento dovrebbe pertanto essere soppresso.

Emendamento 305
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1
Direttiva 2000/60/CE
Allegato VIII – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche	10. Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche***, nonché materia che genera micro/nanoplastiche***

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di inserire espressamente le micro/nanoplastiche nell'elenco indicativo degli inquinanti è accolta con favore. Tuttavia, anche la materia che genera tali inquinanti dovrebbe essere espressamente elencata.

Emendamento 306
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2
Direttiva 2000/60/CE
Allegato VIII – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) è aggiunto il punto 13:	***soppresso***
'13. Microrganismi, geni o materiale genetico che rispecchiano la presenza di microrganismi resistenti agli agenti antimicrobici, in particolare microrganismi patogeni per l'uomo o il bestiame.'	

Emendamento 307
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2006/118/CE
Allegato I – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se un determinato corpo idrico sotterraneo, in particolare un corpo idrico sotterraneo situato nella rete ecologica di zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, rischia verosimilmente di determinare standard di qualità per le acque sotterranee tali che gli obiettivi ambientali specificati all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE per le acque superficiali connesse non possano essere conseguiti o che possa verificarsi un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi idrici o un danno significativo agli ecosistemi delle acque sotterranee o agli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo interessato, sono stabiliti valori soglia più rigorosi conformemente all'articolo 3 e all'allegato II della presente direttiva. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Or. en

Motivazione

This amendment firstly reintroduces the wording of the provision in Annex I of the Groundwater Directive which the Commission proposed to delete in its proposal for revision This will ensure that in areas, and in particular protected areas such as Natura 2000, where groundwater quality standards could result in the environmental objectives of the WFD not being met, stricter threshold values are set to ensure better protection of these areas.

Second, it ensures that all aquatic ecosystems, including groundwater ecosystems, are adequately protected and that Article 4 (5) of the Groundwater Directive can be met.

Emendamento 308
Michal Wiezik

Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2006/118/CE
Allegato I – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nota 1: Le norme di qualità per gli inquinanti di cui alle voci da 3 a 7 si applicano a decorrere dal... [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***18*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque entro il 22 dicembre 2033.	Nota 1: Le norme di qualità per gli inquinanti di cui alle voci da 3 a 7 si applicano a decorrere dal... [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***6*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque entro il 22 dicembre 2033.

Or. en

Motivazione

Il buono stato chimico deve essere conseguito dopo il terzo piano di gestione del bacino idrografico, uno dopo quello attuale per il 2022-2027. Le norme di qualità dovrebbero essere stabilite quanto prima affinché le misure siano adeguatamente valutate nel terzo piano di gestione del bacino idrografico, nonché in relazione alla direttiva Emissioni industriali per gli inquinanti industriali ecc.

Emendamento 309
Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2006/118/CE
Allegato I – nota 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli farmaci individuati e	***soppresso***

quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione.

Or. en

Motivazione

A groundwater EQS of 0.25 ug/L for active pharmaceutical substances (total) is proposed. The proposal defines this group of substances to include "the sum of all individual pharmaceuticals detected and quantified in the monitoring procedure, including relevant metabolites and degradation products". There isn't a scientific basis creating a groundwater EQS for the sum individual pharmaceuticals.

Synergistic and additive effects with chemicals, such as pharmaceuticals, only occurs if the compounds have similar mechanisms of action. Even under these conditions, additivity is rare. This why there is no additional benefit from taking an acetaminophen (paracetamol) tablet with an aspirin. Even though their mechanisms of action are similar, there is no additive effect.

No relevant scientific data as the background of this proposed EQS has been transparently presented. Based on this, we would request that this proposed EQS be removed from the final directive. If regulation is warranted for individual active pharmaceutical substances in groundwater the Commission should propose EQS for each individual substance following scientifically justified and transparent processes.

Emendamento 310
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2006/118/CE
Allegato I – nota 12 bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Tutti i riferimenti ai PFAS includono i loro sali e gli isomeri strutturali lineari e ramificati.

Or. it

Emendamento 311
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De

Blasis

Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2006/118/CE
Allegato I – nota 12 ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) Considerati i diversi criteri di identificazione dei metaboliti negli Stati membri, sarà necessario prevedere, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, una lista di sostanze attive accompagnate dai metaboliti rilevanti e non rilevanti con informazioni circa il rischio associato.

Or. it

Emendamento 312
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/118/CE
Allegato II – parte B – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) nella parte B, il titolo è sostituito dal seguente:
	"Elenco minimo degli inquinanti e loro indicatori per i quali gli Stati membri devono fissare valori soglia in conformità dell'articolo 3";

Or. en

Motivazione

L'allegato II, parte B, contiene sostanze altamente tossiche ben note, tra cui cadmio, piombo e mercurio. Gli Stati membri non dovrebbero semplicemente prendere in considerazione la fissazione di soglie per tali sostanze, ma dovrebbero di fatto fissarle.

Emendamento 313
Karol Karski

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 2
Direttiva 2006/118/CE
Allegato II – parte B – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Primidone	***soppresso***

Or. en

Emendamento 314
Marina Mesure

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 2
Direttiva 2006/118/CE
Allegato II – parte B – punto 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) è inserito il seguente punto 4:
	"4. altri indicatori pertinenti per la qualità delle acque sotterranee e la migliore protezione degli ecosistemi delle acque sotterranee quali Temperatura, Biologia e Acqua superficiale in entrata";

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che si tenga conto di migliori criteri per la protezione degli ecosistemi delle acque sotterranee e contribuisce alla protezione della biodiversità nelle acque sotterranee.

Emendamento 315
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2006/118/CE

Allegato II – parte B – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) nella parte B è aggiunto il seguente nuovo punto 3 bis:
	"3 bis. altri indicatori pertinenti per la qualità delle acque sotterranee e la migliore protezione degli ecosistemi delle acque sotterranee:
	Temperatura
	Biologia
	Acqua superficiale in entrata";

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che si tenga conto di migliori criteri per la protezione degli ecosistemi delle acque sotterranee e contribuisce alla protezione della biodiversità nelle acque sotterranee.

Emendamento 316
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De Blasis

Proposta di direttiva
Allegato V – punto 2
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – parte A – tabella – riga 2 – nota 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri**.**	(3) Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri***, compresi gli isomeri ramificati***

Or. it

Emendamento 317
Rosanna Conte, Silvia Sardone, Matteo Adinolfi, Danilo Oscar Lancini, Elisabetta De

Blasis

Proposta di direttiva
Allegato V – punto 2
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – parte A – tabella – riga 9 – nota 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo. ***Il o i parametri indicativi devono*** essere ***definiti con il metodo analitico***.	(10) Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo. ***Di conseguenza, queste dovranno*** essere ***chiaramente identificate e standardizzate a livello di Stati membri***.

Or. it

Emendamento 318
Ville Niinistö

Proposta di direttiva
Allegato VI
Direttiva 2008/105/CE
Allegato II – parte A – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche	10. Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche***, nonché materia che genera micro/nanoplastiche***

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di inserire espressamente le micro/nanoplastiche nell'elenco indicativo degli inquinanti è accolta con favore. Tuttavia, anche la materia che genera tali inquinanti dovrebbe essere espressamente elencata.

Emendamento 319
Karol Karski

Proposta di direttiva
Allegato VI
Direttiva 2008/105/CE

Allegato II – parte A – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'inserimento di nitrati e fosfati nell'allegato II avrà l'effetto di confondere lo stato ecologico con quello chimico, mentre questi due aspetti della valutazione dello stato delle acque dovrebbero essere separati.

Emendamento 320
Dace Melbārde

Proposta di direttiva
Allegato VI
Direttiva 2008/105/CE
Allegato II – parte B – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) nel fissare standard di qualità ambientale per i metalli, i modelli di biodisponibilità sono valutati per tenere conto di vari parametri di qualità dell'acqua che incidono sulla biodisponibilità dei metalli.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare solidi strumenti di misurazione.